

**Libera Università Internazionale  
degli Studi Sociali Guido Carli**

**PREMIO TESI D'ECCELLENZA**

**Autoresponsabilità  
e diritto penale: la condotta  
della vittima come limite  
alla responsabilità penale**

**Alessandro Preve**

**2020-2021**

Libera Università Internazionale  
degli Studi Sociali Guido Carli

Working Paper n. 7/2020-2021

Publication date: January 2023

*Autoresponsabilità e diritto penale: la condotta della vittima come limite alla responsabilità penale*

© Alessandro Preve

ISBN 978-88-6105-939-9

This working paper is distributed for purposes of comment and discussion only.  
It may not be reproduced without permission of the copyright holder.

Luiss Academy is an imprint of  
Luiss University Press – Pola Srl  
Viale Pola 12, 00198 Roma  
Tel. 06 85225485  
E-mail [lup@luiss.it](mailto:lup@luiss.it)  
[www.luissuniversitypress.it](http://www.luissuniversitypress.it)

# Autoresponsabilità e diritto penale: la condotta della vittima come limite alla responsabilità penale

di Alessandro Preve

## I. INTRODUZIONE

Il fenomeno criminale è stato tradizionalmente indagato dal punto di vista del soggetto attivo del reato e, di riflesso, la vittima è stata relegata ai margini dello stesso. Traccia di tale tendenza è rinvenibile nell'espressione «*soggetto passivo del reato*» con cui si è soliti indicare il titolare del bene giuridico offeso, e che, tuttavia, sembra escludere emblematicamente che la vittima possa assumere un ruolo decisivo nella fenomenologia del reato.

Con l'assunzione da parte dello Stato della pretesa punitiva, il fenomeno criminale ha assunto in effetti una dimensione unilaterale, incentrata sul solo autore del fatto tipico e sull'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Parallelamente all'affermazione del carattere pubblicistico dello *ius puniendi* si è assistito ad uno «*oscuramento del ruolo della vittima*»,<sup>1</sup> giungendo a restringere e, spesso, a negare *in nuce* l'influenza che questi può esercitare nell'economia del reato.

Il fenomeno criminale – così risolto nella sua sola dimensione unilaterale – si dimostra quindi insensibile al ruolo assunto dalla vittima, quasi che il dato oggettivo consistente nell'avvenuta realizzazione di una offesa al bene giuridico tutelato assorba, rendendola ininfluyente, ogni considerazione relativa alla condotta del soggetto passivo del reato. Sembrerebbe in effetti che quest'ultimo, rimanendo sempre sullo sfondo del fenomeno criminale, assuma la fisionomia di un soggetto che beneficia della tutela penale apprestata indipendentemente da ogni considerazione relativa al suo potenziale apporto decisivo alla realizzazione dell'offesa, in ossequio ad una tendenza *lato sensu* protettiva dello stesso.

Dinnanzi a tale tendenza, riconoscere effettiva residenza al principio di autoresponsabilità nel nostro ordinamento significa attribuire un rilievo ben più decisivo alla condotta della vittima, nel senso sia di limitare che escludere la responsabilità del *soggetto attivo del reato*.

In realtà, non pare dubitarsi che la condotta della vittima possa essere presa in considerazione in sede di commisurazione della pena, così come confermato dalla presenza di talune circostanze attenuanti, con specifico riguardo alla circostanza di cui all'art. 62, n. 5) c.p., che trova applicazione nelle ipotesi di concorso doloso del-

1. Micheletti D., «La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio», in *Criminalia*, 2014, disponibile su <http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/06-2-Micheletti.pdf>, pp. 326-327.

la persona offesa, ovvero alla circostanza di cui all'art. art. 62, n. 2) c.p., che – riconoscendo rilievo ai fini dell'attenuazione della pena allo stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui – riconosce implicitamente la complessità della vita di relazione e, dunque, l'incidenza che può essere assunta dalla condotta della vittima laddove essa dia ingresso nella eziologia del reato ad un fatto ingiusto che si ponga in rapporto di cosiddetta causalità psichica rispetto alla commissione del reato.<sup>2</sup>

Al contrario, il riconoscimento dell'autoresponsabilità della vittima quale limite alla responsabilità dell'agente non può dirsi pacifico. Non mancano difatti autorevoli opinioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali che negano l'ingresso nel nostro ordinamento all'autoresponsabilità della vittima, così escludendo ogni rilevanza alla condotta del c.d. *soggetto passivo del reato* nel giudizio in ordine all'*an* della responsabilità penale dell'agente.

La tematica relativa alla autoresponsabilità della vittima non è in realtà una tematica inedita nel diritto penale, sebbene sia indubbio che abbia trovato un più fertile terreno nel campo del diritto privato. Testimonianza di ciò è rinvenibile nelle parole di Francesco Carrara che – riferendosi alla teoria della compensazione delle colpe, da intendersi quale antecedente storico-giuridico del principio di autoresponsabilità – afferma che quest'ultima «è universalmente accettata dai giuristi ed anche dai tribunali agli effetti civili».<sup>3</sup> Si comprende pertanto che l'analisi in ordine alle funzioni e al ruolo assunto dal principio di autoresponsabilità nel diritto penale non possa prescindere da una incursione nel diritto romano e nel diritto civile. Celebre è il frammento del Digesto contenuto in D. 50.17 che, nell'affermare «*quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire*»,<sup>4</sup> esclude che possa parlarsi tecnicamente di *danno* allorquando non vi sia un'alterità tra il soggetto che lo subisce e l'autore del fatto dannoso.<sup>5</sup> Più in generale, molteplici sono i frammenti del Digesto che dimostrano come il canone di autoresponsabilità possa considerarsi «*immanente*» al sistema<sup>6</sup>, sia in relazione alla responsabilità extracontrattuale, alla luce dei numerosi casi risolti dai giureconsulti romani nel senso di escludere il rimedio risarcitorio allorquando la vittima – versando in colpa – avrebbe potuto evitare il dan-

2. In realtà, il tenore testuale della disposizione, mediante l'utilizzo dell'attributo «*altrui*», richiede una alterità tra autore del fatto tipico e del fatto ingiusto, senza tuttavia esigere che il soggetto da cui provenga la provocazione sia la vittima del reato. Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (*Ex multis* Cass. pen., sez. V, 6.05.2021 (dep. 10.06.2021), n. 23067), l'attenuante *de qua* trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il reato sia commesso a danno di persona diversa dall'autore del fatto ingiusto, purché sussistano tra la vittima e il provocatore «*rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili*», quali i rapporti di parentela o di solidarietà.
3. Carrara F., *Programma del Corso di Diritto Criminale – Parte Speciale*, vol. I, Lucca, 1881, pp. 107-108.
4. «*Chi accusa un danno per sua colpa, non risulta in realtà subire alcun danno*» Civello G., *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato: contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, G. Giappichelli, Torino, 2017, p. 8.
5. Così Crifò G., voce *Danno (premessa storica)*, in *Enc. Dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 620.
6. Civello G., *Il principio del sibi imputet*, cit., p. 11.

no, sia in relazione alle ipotesi di responsabilità contrattuale, nel cui ambito veniva assicurato che il contraente inadempiente rispondeva dei soli danni direttamente cagionati, dunque con esclusione dei danni che l'altra parte avrebbe potuto evitare secondo il canone di ordinaria diligenza. Si tratta a ben vedere del medesimo principio sancito dall'art. 1227 c.c., disposizione quest'ultima di notevole rilevanza atteso che la sua introduzione nel codice civile del 1942 è stata accolta da autorevole dottrina come conferma del recepimento del principio di autoreponsabilità nel moderno diritto privato, risultando così colmata la lacuna presente nel codice del 1865, ove non compariva un'analogha disposizione, lacuna quest'ultima che non rendeva possibile l'affermazione dell'esistenza di un principio generale.<sup>7</sup>

Proprio detta incursione nel diritto privato permette di mettere a fuoco i termini dell'analisi: l'indagine relativa al ruolo del principio di responsabilità nel nostro ordinamento non attiene alla possibilità di affermare una responsabilità, sia civile che penale, verso se stessi, superando in questo modo le categorie dogmatiche note, piuttosto riguarda la rilevanza da attribuire alla condotta del c.d. soggetto passivo in sede di accertamento della responsabilità dell'autore del fatto tipico. Detto in altri termini e con riferimento al diritto civile, l'eventuale *colpa* del danneggiato, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., non opera quale criterio di imputazione dell'illecito al danneggiato, non potendosi configurare una responsabilità verso se stessi, piuttosto risulta funzionale alla ricostruzione del danno che, proprio perché imputabile al debitore ovvero al soggetto danneggiante in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., risulta risarcibile.

Spostandoci nel campo del diritto penale, si comprende quindi che la tematica dell'autoreponsabilità introduce delle questioni che attengono alla imputazione, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, del fatto cui abbia contribuito in vario modo la vittima al cosiddetto soggetto attivo del reato. Appare evidente che il riconoscimento del canone di autoreponsabilità nel diritto penale presupponga il superamento della concezione della vittima quale titolare del bene giuridico offeso che sia aprioristicamente bisognoso e meritevole di tutela.

Si tratta, a ben vedere, di una evoluzione del pensiero penalistico coerente con gli approdi della corrente criminologica della vittimologia e della vittimodogmatica. Alla prima va riconosciuto il merito di aver attenzionato i rapporti tra l'agente e la vittima nonché di aver superato la concezione della vittima quale soggetto che assume nei confronti del reato necessariamente un atteggiamento di mera sopportazione delle conseguenze pregiudizievoli, potendo tale atteggiamento acquisire invero una connotazione più attiva nella genesi del crimine. La dottrina tedesca della vittimodogmatica ha invece tradotto sul piano del diritto penale gli approdi della vittimologia, proponendo una rilettura della dogmatica penale alla luce del ruolo, potenzialmente attivo, che può essere assunto dalla vittima nella fenomenologia del reato.

7. In tal senso Pugliatti S., voce *Autoreponsabilità*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 464.

In realtà, il riconoscimento del potenziale ruolo attivo della vittima non pare porsi in contrasto con la sistematica codicistica. Sebbene non possa affermarsi la centralità del soggetto passivo del reato nel codice Rocco, sembrerebbe che il compilatore del vigente codice non abbia inteso escludere ogni rilievo alla condotta della vittima.<sup>8</sup>

La presenza delle circostanze attenuanti comuni che attribuiscono rilevanza al «fatto doloso della persona offesa» ex art. 62, n. 5) c.p. e allo stato d'ira determinato dal «fatto ingiusto altrui» ex art. 62, n. 2 c.p. rende evidente la necessità di superare la concezione unilaterale del reato, quale fenomeno caratterizzato dai soli termini rappresentati dall'autore del fatto tipico e dall'offesa arrecata, per addivenire ad una concezione dinamica del fenomeno criminale che possa porre le basi per il riconoscimento di adeguata rilevanza alla condotta del c.d. soggetto passivo del reato, non solo ai fini dell'attenuazione della pena, piuttosto anche in sede di giudizio in ordine all'*an* della responsabilità penale.<sup>9</sup>

Nel medesimo senso si pongono anche i recenti interventi legislativi relativi alla responsabilizzazione della figura del lavoratore nella legislazione antinfortunistica, culminata con l'introduzione del vigente art. 20, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'introduzione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 589-*bis*, comma 7 e 590-*bis*, comma 7 c.p. in materia di omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime, destinate a trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza della condotta dell'agente, dunque ricorrendo anche nelle ipotesi in cui la condotta colposa della persona offesa integra una concausa del sinistro stradale.

In definitiva, la necessità di adeguare il diritto penale alla mutata fisionomia della vittima, anche alla luce della piena compatibilità con le indicazioni normative presenti nel codice Rocco del nuovo e più decisivo ruolo assunto dalla vittima, nonché l'esigenza – costituzionalmente imposta e sulla quale si dirà poi – di garantire che l'agente, anche dinnanzi al contributo *contra se* della vittima, sia chiamato a rispondere

8. Sul punto v. Cagli S., "Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1153 e s.

9. Non manca chi ha messo in luce come tra le disposizioni di parte generale, che prendono in considerazione la partecipazione del soggetto passivo al reato, siano rinvenibili anche talune norme che incidono sull'*an* della responsabilità penale dell'agente. Si annovera non soltanto la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p., ma anche la scriminante della legittimità difesa di cui all'art. 52 c.p.

La causa di giustificazione della legittima difesa viene generalmente indagata dal punto di vista del soggetto aggredito, cui l'ordinamento conferisce una facoltà di autotutela, seppur da esercitare nei limiti della necessità e della proporzione della reazione difensiva, in deroga al monopolio statale dell'uso della forza, quando non può essere garantita una tempestiva ed efficace tutela da parte dell'ordinamento (Così Marinucci G., Dolcini E., Gatta G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp. 342-343). Tuttavia, la causa di giustificazione della quale si discorre si presta ad essere analizzata anche dall'angolo visuale del soggetto originariamente aggressore, poi vittima del fatto tipico: il soggetto originariamente aggressore, non astenendosi dall'aggressione illecita, omette di tutelare i beni giuridici lui riferibili, esponendosi in questo modo al pericolo della possibile reazione difensiva del soggetto originariamente aggredito, risolvendosi la situazione così analizzata nel venir meno della meritevolezza e del bisogno di tutela in capo all'aggressore originario, poi vittima del fatto tipico (Così Cagli S., *Condotta della vittima e analisi del reato*, pp. 1160-1161).

penalmente per il solo fatto proprio colpevole conducono all'affermazione dell'immanenza del principio di autoreponsabilità nel diritto penale.

## 2. LA COLLOCAZIONE DOGMATICA DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

L'indagine relativa all'effettiva residenza del principio di autoreponsabilità nel diritto penale non può risolversi in una mera affermazione del principio, imponendosi all'interprete la ricerca della corretta collocazione dogmatica del principio qui in esame. Soltanto inquadrando l'autoreponsabilità della vittima nelle coordinate nel diritto penale si rende possibile comprendere l'estensione dell'autoreponsabilità del soggetto passivo e i limiti da riconoscere al fine di non addivenire ad una pericolosa e non auspicabile deresponsabilizzazione dei soggetti agenti, specie nello svolgimento di attività pericolose.

Dinnanzi alla pressoché granita posizione della giurisprudenza incline a risolvere il rilievo assunto dalla condotta della vittima sul piano del rapporto causale, salvo quanto si dirà in ordine a recenti pronunce nell'ambito della infortunistica stradale e lavorativa, la dottrina ha prospettato anche altri inquadramenti dogmatici individuandoli principalmente nella causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto e sul piano dell'imputazione colposa dell'evento.

### 2.1 *L'autoreponsabilità quale prodotto della libertà di autodeterminazione della vittima*

La causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto codificata nell'art. 50 c.p. rappresenta un punto di emersione della libertà di autodeterminazione nell'economia del reato e quindi contribuisce – nella visione della dottrina favorevole ad attribuire rilievo alla condotta della vittima nella valutazione della responsabilità del soggetto attivo – a dar conto della compatibilità con il diritto penale italiano della rilevanza acquisita dalla vittima nel pensiero della vittimodogmatica.

Proprio nel consenso dell'avente diritto, parte della dottrina individua poi l'inquadramento dogmatico del principio di autoreponsabilità, svelando in questo modo la concezione liberale del diritto penale quale necessario presupposto della collocazione dogmatica proposta.

Il principio di *ultima ratio*, che assurge nella concezione liberale del diritto penale a criterio di legittimazione dello stesso, comporta che i beni giuridici debbano essere oggetto di tutela soltanto laddove il titolare del bene la richieda. Di riflesso, in presenza del consenso espresso alla messa in pericolo ovvero alla lesione dei propri beni giuridici, il diritto penale – accogliendo una concezione liberale dello stesso – dovrebbe ritrarre la propria tutela, così da riconoscere il prodotto della libertà di autodeterminazione del singolo.<sup>10</sup>

10. In tal senso Helfer M., *Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull'autoreponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale* in Ronco M., Helfer M. (a cura di), *Diritto penale e autoreponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Nomos/G. Giappichelli Editore, Baden-Baden/Torino, 2020, pp. 26-27.

Sembrerebbe in questo senso apprezzarsi una rinnovata concezione del principio di *ultima ratio*. Generalmente riferito al sistema sanzionatorio dell'ordinamento in modo tale da legittimare il ricorso alla pena nelle sole ipotesi in cui gli altri strumenti sanzionatori non garantiscano una tutela efficace, il principio qui in esame si presta anche ad una lettura che valorizza l'autodeterminazione del titolare del bene giuridico: il principio *de quo* imporrebbe di accordare protezione nel concreto soltanto laddove il titolare ne faccia richiesta ovvero sia in una posizione da non poter scientemente acconsentire all'offesa.<sup>11</sup>

Il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, sotteso ad ogni causa di giustificazione secondo il «*modello esplicativo monistico*»,<sup>12</sup> nell'ipotesi del consenso dell'avente diritto assumerebbe la connotazione di conflitto «*interno*»,<sup>13</sup> cioè tra beni giuridici riferibili alla medesima persona, individuabili per l'appunto nella libertà di autodeterminazione e nel bene giuridico che il titolare, prestando il proprio consenso, intende sacrificare.

Dunque, in presenza del consenso dell'avente diritto, sempre che la decisione di acconsentire all'offesa corrisponda ad una scelta libera e consapevole da parte del titolare e abbia ad oggetto un bene giuridico disponibile, la liceità della condotta con cui il terzo offende il bene giuridico, deriverebbe dalla carenza dell'interesse statale al perseguimento del fatto dinnanzi al disinteressamento del primo e diretto interessato, cioè il titolare del bene.

La volontà manifestata attraverso il consenso all'offesa sembra acquisire una valenza per così dire pubblicistica: in presenza della rinuncia alla tutela, anche penale, implicita nella manifestazione del consenso alla lesione ovvero alla messa in pericolo del proprio bene giuridico, non vi sarebbe spazio per il perseguimento dell'autore del fatto tipico, rendendosi evidente l'assenza di qualunque ragione politico-criminale compatibile con una concezione liberale del diritto penale.

In questa prospettiva, il solo criterio di criminalizzazione compatibile con quest'ultima impostazione sarebbe rappresentato del «*principio del danno*», da intendersi necessariamente come danno ad altri,<sup>14</sup> cioè riportato nell'altrui sfera giuridica. Difatti, potrebbe obiettarsi che non sussista tecnicamente alcun danno in presenza di una condotta autolesionistica, attesa l'identità della persona dell'autore e dell'offe-

11. «Tale principio della tutela dei beni giuridici, assieme a quello che considera il diritto penale quale strumento statale di *ultima ratio* comporta teoricamente che i beni giuridici individuali vadano protetti dal diritto penale soltanto e nella misura in cui il titolare del bene stesso richieda tale tutela. Questo non sarebbe il caso qualora il titolare del bene vi rinunci, ad esempio esprimendo un consenso giuridicamente valido alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico di cui è titolare» Helfer M., *Paternalismo e diritto penale*, cit., pp. 25-26.

12. Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 274.

13. Falcinelli D., «Il consenso dell'avente diritto nel percorso del diritto penale "umano"», in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2014, fasc. 3-4, p. 292, disponibile su [https://dpcrivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC\\_Trim\\_3-4\\_2014-295-319.pdf](https://dpcrivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-295-319.pdf).

14. Sul punto Spina A., «Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione», in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 1209 ss.



so. Nella medesima prospettiva, in presenza del consenso prestato dal titolare del bene giuridico, il consenso stesso assumerebbe un «*valore trasformativo*»<sup>15</sup> idoneo a tramutare – quanto meno ai fini dell'apprezzamento giuridico – ciò che, nella realtà empirica, appare un danno a terzi, nei termini di danno a se stessi.

Alle medesime conclusioni non è dato giungere allorché il consenso abbia avuto ad oggetto un bene indisponibile nonché nelle ipotesi in cui il consenso risulti espresso da persone non capaci di comprendere il significato delle proprie azioni e la portata delle loro conseguenze. In siffatti casi, pur in presenza della rinuncia alla tutela, compendiata nel consenso espresso dal titolare del bene giuridico, non verrebbe meno l'interesse statale al perseguimento dell'autore del fatto, neppure aderendo ad una concezione liberale del diritto penale. Infatti, la natura indisponibile del bene giuridico implica una sua «*immediata utilità sociale*»<sup>16</sup> e, nell'ipotesi di incapacità del consenziente, l'interesse statale non si dissolve dinnanzi a una volontà che evidentemente non risulta libera e consapevole.<sup>17</sup>

Pertanto, in un ordinamento di stampo liberale, il riconoscimento e la garanzia del «*diritto dell'individuo di poter plasmare la propria vita in modo libero e autonomo*»<sup>18</sup> comporta la necessità di rispettare le scelte assunte autorevolmente dal singolo, non potendosi ignorare la rinuncia alla tutela, anche penale, implicita nel consenso prestato dal titolare, allorché sia libera e consapevole.

Appare evidente che l'inquadramento dogmatico proposto incontra un primo limite, piuttosto rilevante e normativamente insuperabile, consistente nella necessaria disponibilità del bene giuridico ai fini dell'efficacia scriminante del consenso prestato. Come è noto, ai sensi dell'art. 50 c.p., il consenso scriminante deve essere espresso da colui che possa validamente disporre del diritto. Pertanto, l'efficacia scriminante della causa di giustificazione di cui si discorre è subordinata alla natura disponibile del bene giuridico interessato. Secondo l'opinione tradizionale e nettamente pre-

15. *Ivi*, pp. 1238 ss.

16. Fiandaca, Musco, *Diritto penale*, cit., p. 284.

17. Si è detto che il criterio di criminalizzazione che si assume proprio di un ordinamento liberale è rappresentato dal c.d. criterio del danno, cui si contrappone il paternalismo. Le scelte di incriminazione, aderendo a quest'ultimo approccio politico-criminale, sarebbero funzionali a ciò che l'ordinamento ritiene essere il "bene" per il soggetto interessato, prescindendo da ogni ulteriore profilo di dannosità, turbamento e immoralità del fatto (Così Spina A., *Esiste il paternalismo penale?*, cit., p. 1212). In realtà, occorre distinguere le ipotesi di cosiddetto *soft paternalism* (o, utilizzando una espressione coniata dallo stesso Spina quale traduzione del corrispettivo inglese, «*paternalismo tutorio*») che ricorrono quando l'incriminazione è finalizzata ad evitare che soggetti, ritenuti non capaci di disporre scientemente dei propri beni giuridici, possano procurarsi, direttamente ovvero indirettamente acconsentendo all'offesa altrui, un danno a se stessi. In siffatte ipotesi, parrebbe che l'intervento dello Stato sia comunque compatibile con un approccio liberale in quanto l'ordinamento, nei casi di *paternalismo tutorio*, «*non sostituisce la volontà dell'individuo, ma la completa in una maniera necessaria alla protezione dell'individuo*» (Helfer M., *Paternalismo e diritto penale*, cit., p. 30), così garantendo che la scelta di infliggersi un danno o di acconsentire ad un'offesa perpetrata da un terzo sia una scelta libera e consapevole, dunque riconducibile al titolare del bene giuridico (Così Romano M., "Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, pp. 987-988).

18. Helfer M., *Paternalismo e diritto penale*, cit., p. 30.

valente, la disponibilità del diritto costituirebbe una «*connotazione normativa*»<sup>19</sup> che discende dalla rassegna delle fonti penali ed *extra*-penali dell'ordinamento giuridico. Si comprende che la natura disponibile del bene cui si riferisce il consenso costituisce un limite non di poco conto nell'analisi della collocazione proposta, non potendosi ignorare come l'autoresponsabilità venga frequentemente in rilievo in relazione a beni giuridici quali la vita e l'integrità fisica<sup>20</sup>, come accade nell'ambito dell'infortunistica stradale e lavorativa.

La dottrina che sostiene la collocazione dogmatica qui in esame, non potendo ignorare il limite normativamente imposto, propone piuttosto di parametrare la disponibilità del bene in ragione del duplice grado di offesa cui l'individuo può acconsentire. Come è noto, la nozione di offesa assume un duplice contenuto, potendo la stessa consistere nella lesione ovvero nella mera messa in pericolo del bene giuridico. L'art. 50 c.p., nel riconoscere efficacia scriminante al solo consenso proveniente dalla persona che possa validamente disporre, in realtà subordinerebbe l'efficacia scriminante del consenso alla natura disponibile del bene nelle sole ipotesi di consenso alla lesione del diritto.

Al contrario, non sussisterebbe tale limite quando il titolare del bene giuridico acconsenta alla sola messa in pericolo del bene giuridico, anche se indisponibile, atteso che «*acconsentire alla messa in pericolo di un bene non significa in automatico acconsentire alla sua lesione*».<sup>21</sup>

A supporto di tale ricostruzione, finalizzata indubbiamente a “superare” il limite normativo della disponibilità del diritto, si cita la circostanza che i consociati acconsentono quotidianamente alla messa in pericolo della propria integrità fisica e della propria vita prendendo parte ad attività pericolose – quali, prima fra tutte per frequenza nella vita quotidiana, la circolazione stradale – senza che peraltro possa dubitarsi della liceità dello svolgimento di queste attività.

In definitiva, secondo questa impostazione, il terzo che abbia contribuito con la propria condotta alla messa in pericolo del bene oppure abbia agevolato l'autoesposizione al pericolo da parte del titolare del bene giuridico indisponibile non risponderebbe

19. Pedrazzi C., voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, p. 142.

20. Si ritiene tradizionalmente che l'integrità fisica sia illimitatamente disponibile allorquando la disposizione si risolva in favore della salute del titolare mentre, in relazione agli atti di disposizione che comportino uno svantaggio per la salute del consenziente, si ritiene che il consenso scriminate incontri i limiti di cui all'art. 5 c.c., non potendo l'atto con cui si dispone del diritto comportare una diminuzione permanente della integrità fisica né essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Quanto invece al bene *vita*, alla luce delle incriminazioni dell'omicidio del consenziente ex art. 579 c.p. e della istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580 c.p., si ritiene che quest'ultimo avesse indubbiamente natura indisponibile nella sistemica del codice Rocco. Quest'ultima affermazione va però oggi coordinata con il progressivo riconoscimento del diritto all'autodeterminazione terapeutica, in relazione alle note vicende relative al *Caso Welby, Englaro*, nonché alla dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. ad opera della sentenza 22 novembre 2019, n. 242 della Consulta all'esito del noto *Caso Dj Fabo*. Sul punto v. *ex multis* Marinucci G., Dolcini E., Gatta G.L., *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 326-329.

21. Helfer M., *Paternalismo e diritto penale*, cit., p. 32.

della successiva realizzazione del pericolo e, quindi, della realizzazione della lesione in presenza del consenso espresso autorevolmente dalla vittima, quindi «*in presenza di un agire informato e consapevole*»<sup>22</sup> da parte del titolare del bene giuridico.

Dunque, se la indisponibilità del bene non parrebbe in questa prospettiva rappresentare un limite allo spiegarsi dell'efficacia scriminante del consenso, adeguata attenzione deve essere prestata piuttosto in relazione ai requisiti che devono ricorrere *ex ante* affinché il consenso – espresso in relazione alla sola messa in pericolo del bene eventualmente indisponibile – possa escludere la responsabilità del terzo in forza del principio di autorevolezza. Occorre, ad avviso di questa dottrina, che il consenso non sia viziato nonché sia espresso da un soggetto consapevole, in quanto opportunamente informato, dei rischi cui espone i propri beni giuridici acconsentendo all'attività pericolosa.

Malgrado il tentativo di “superare” il limite della disponibilità prospettato in dottrina e poc'anzi riassunto, sembrerebbe preferibile l'interpretazione tradizionale che, giova ripetere, ritiene che la disponibilità del bene discenda dall'analisi delle fonti penali ed *extra*-penali. Infatti, seppur sia innegabile la duplice valenza della nozione di offesa, appare preferibile ritenere che il consenso di cui all'art. 50 c.p. richieda una manifestazione di volontà, seppur tacita, che si estenda a tutti gli elementi del fatto tipico, ricomprendendo anche l'evento lesivo.<sup>23</sup> Non si richiede in realtà un accordo tra il consenziente e il terzo, quanto piuttosto che la manifestazione di volontà, compendiata nel consenso all'offesa, ricomprenda anche l'evento, dimostrandosi insufficiente il consenso espresso in relazione alla sola messa in pericolo del bene, il più delle volte insita nella natura pericolosa dell'attività svolta dal terzo. Un consenso avente tale estensione difficilmente è riscontrabile nelle ipotesi in cui viene in rilievo l'autorevolezza della vittima, basti pensare alla circolazione stradale nel cui ambito appare evidente come l'atteggiamento voluto dei partecipanti non includa anche la verifica di eventi lesivi.

Pertanto, la collocazione *de qua* appare indubbiamente suggestiva in quanto finalizzata a mettere in luce la matrice liberale del principio di autorevolezza. Tuttavia, sembrerebbe contrastare con la premessa svolta che ci ha permesso invero di evidenziare, sulla base degli esiti condotti nella breve incursione nel diritto romano e privato, come la tematica dell'autorevolezza ponga, nei diversi ambiti dell'ordinamento, dei problemi di imputazione del fatto, cui abbia contribuito in vario modo la vittima.

Per questa ragione, sembrerebbe doversi convenire con autorevole dottrina che ritiene che, nelle ipotesi in cui viene in rilievo l'autorevolezza della vittima, la ragione per cui l'ordinamento dovrebbe escludere la responsabilità del terzo non risiederebbe nella necessità di rispettare il prodotto della libertà di autodeterminazione della vittima, piuttosto andrebbe individuata nel «*diritto dei terzi a non vedersi imputato un fatto a loro giuridicamente non ascrivibile*».<sup>24</sup>

22. *Ibid.*

23. Civello G., *Il principio del sibi imputet*, cit., p. 139.

24. *Ivi*, pp. 143-144.

## 2.2 Il principio di autoresponsabilità come fattore di interruzione del nesso causale

La giurisprudenza di legittimità, come si vedrà poi in sede di analisi del contributo *contra se* della vittima nell'ambito della infortunistica stradale e lavorativa, risolve il rilievo attribuito alla condotta del soggetto passivo nell'economia del reato sul piano del rapporto causale, riconoscendo la condotta della vittima quale «*fattore di eventuale e cosiddetta interruzione del nesso causale*».<sup>25</sup>

L'art. 41, comma 1, c.p. reca la disciplina del cosiddetto *concorso di cause*. Il compilatore del Codice Rocco ha voluto dettare una disciplina completa della causalità, prendendo in considerazione anche le ipotesi, piuttosto frequenti nella prassi, in cui la condotta del soggetto attivo non esaurisce il processo causativo, sussistendo altre *cause* che concorrono nella produzione dell'evento.<sup>26</sup>

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p. il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta del soggetto attivo, non esclude il rapporto di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41, cpv., c.p. in relazione alle sole cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento.

Ben si comprende la ragione per cui, secondo la dottrina prevalente, la disciplina dettata dall'art. 41, comma 1, c.p. per il concorso di cause comprevi l'accoglimento da parte del legislatore italiano della teoria condizionalistica,<sup>27</sup> in forza della quale assurge a causa dell'evento ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, dunque – secondo il noto *procedimento di eliminazione mentale* – ogni azione che non potrebbe essere mentalmente eliminata senza che venga meno anche l'evento.

L'interruzione del nesso causale trova invece la propria disciplina ai sensi dell'art. 41, cpv., c.p., il cui primo periodo afferma: «*Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento*». Si tratta invero di una disposizione che ha posto non pochi problemi quanto alla sua interpretazione e al rapporto con il disposto di cui all'art. 40 c.p.

Secondo una ricostruzione dottrinale, la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento sarebbe individuabile nella sola che sia in grado di inserire tra l'evento e la condotta dell'agente una «*serie causale autonoma*»; in questa prospettiva, la precedente condotta dell'agente rappresenterebbe un mero antecedente temporale privo di qualunque efficacia causale rispetto all'evento realizzatosi.<sup>28</sup>

In realtà, come anticipato, individuando le cause sopravvenute ex art. 41, cpv. c.p. nelle sole che diano ingresso nell'eziologia del reato a serie causali del tutto autonome, si finirebbe per non attribuire alcun significato autonomo alla disposizio-

25. *Ivi*, p.145.

26. Così Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, cit., p. 266.

27. *Ex multis* nella manualistica v. Marinucci G., Dolcini E., Gatta G.L., *Manuale di diritto penale*, pp. 271-272.

28. *Ibid.*

ne di cui all'art. 41, cpv. c.p., atteso che – in presenza di una serie causale autonoma – dovrebbe escludersi il rapporto causale tra la precedente condotta dell'agente e l'evento già in forza dell'art. 40 c.p., non potendosi asserire che l'evento, in dette ipotesi, sia «consequenza» della condotta, temporalmente antecedente, dell'agente.

Proprio quest'ultima considerazione, unitamente al principio interpretativo di conservazione delle norme giuridiche, conduce parte della dottrina a ricercare una diversa interpretazione dell'art. 41, cpv. c.p. tale da non rendere il significato di quest'ultima disposizione ridondante in quanto già discendente dal principio espresso dall'art. 40 c.p. In questa prospettiva, la disposizione di cui all'art. 41, cpv. c.p. potrebbe essere valorizzata nel tentativo di «temperare» il rigorismo discendente dalla teoria della *condicio sine qua non*, così da legittimare l'ingresso di teorie causali alternative rispetto alla dottrina condizionalistica, quali la teoria della causalità adeguata e quella della causalità umana, finalizzate ad escludere la sussistenza del rapporto causale quando l'evento realizzatosi non risulti «*inquadabile in una successione normale di accadimenti*». <sup>29</sup>

Nell'applicazione giurisprudenziale è emersa una interpretazione piuttosto restrittiva della nozione di causa da sola sufficiente a cagionare l'evento.

Secondo un primo orientamento, le cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso causale sarebbero individuabili nelle sole cause sopravvenute «*del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato*», <sup>30</sup> mentre sarebbero riconducibili alla nozione di *concause*, destinate dunque a soggiacere al principio di equivalenza di cui all'art. 41, comma 1 c.p., quelle che «*operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, perché non possono essere qualificati come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente*». <sup>31</sup> Dunque, l'efficacia condizionante della condotta dell'agente risulterebbe «*neutralizzata*» dal fattore causale sopravvenuto soltanto quando quest'ultimo abbia avuto una efficacia assorbente. <sup>32</sup>

Più recentemente, anche nella giurisprudenza è stata avvertita la necessità di ricostruire il rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 40 e 41, cpv., c.p. in modo da attribuire un significato autonomo alla seconda di esse. Per tali ragioni, in talune recenti pronunce, si è ravvisata una *causa sopravvenuta da sola sufficiente* non soltanto nelle ipotesi di processo causale completamente avulso dalla condotta, temporalmente antecedente, dell'agente, ma anche nelle ipotesi di percorso causale che, sebbene non del tutto autonomo, sia «*completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta*». <sup>33</sup> Non mancano quindi pronunce nelle quali è stata riconosciuta l'avvenuta interruzione del nesso causale quando l'evento, pur trovando la «*propria genesi e spiegazione nella condotta dell'imputato*» si è ri-

29. In tal senso Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, cit., p. 267.

30. Ronco M., *Scritti Patavini. Tomo I*, G. Giappichelli, Torino, 2017, p. 217.

31. Cass. pen., sez. V, 3.05.2016 (dep. 18.08.2016), n. 35015, in *Cass. Pen.*, 2017, pp. 1492-1498, con nota di J. Rocchi.

32. Ronco M., *Scritti Patavini*, cit., p. 217.

33. Cass. pen., sez. II, 18.03.2015 (dep. 18.03.2015), n. 17804 in *Dejure.it*.

solo in un'evenienza del tutto atipica in guisa da collocarsi «*al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità*».<sup>34</sup>

Sembrerebbe quindi che l'indirizzo giurisprudenziale citato finisca per attribuire rilevanza ai fini dell'esclusione del rapporto causale al «*carattere di assoluta eccezionalità e atipicità in sé del fattore sopravvenuto*»<sup>35</sup>, ritenendo escluso il rapporto di causalità quando l'evento sia ponga «*al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del processo causale*»<sup>36</sup> azionato dalla condotta dell'agente.

Il diritto vivente sembra accogliere quest'ultima definizione di causa da sola sufficiente a determinare l'evento, individuando appunto nella atipicità, eccezionalità e nel carattere completamente anomalo del fattore eziologico sopravvenuto le caratteristiche che fanno assurgere la causa sopravvenuta a fattore di interruzione del nesso causale.<sup>37</sup>

Le considerazioni sin qui svolte consentono di valutare se il terreno della causalità possa rappresentare la naturale collocazione del principio di autoreponsabilità nelle coordinate del diritto penale. L'alternativa in relazione alla possibile qualificazione della condotta colposa della vittima nei termini di *concausa ex art. 41*, comma 1 c.p. ovvero di *causa da sola sufficiente ex art. 41*, cpv c.p. non può di certo prescindere dalle circostanze del caso concreto. Tuttavia, una indagine – seppur generale e astratta – alla luce dell'indirizzo prevalente in materia di interruzione del nesso causale può indubbiamente contribuire alla valutazione in ordine alla correttezza e, soprattutto, opportunità della collocazione dogmatica della quale si discorre.

Tra gli ambiti ove più spesso viene in rilievo l'autoreponsabilità della vittima, quello dell'infortunistica lavorativa dimostra come l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ammetta in linea di principio la possibilità che la condotta colposa del lavoratore possa operare quale fattore di interruzione del nesso causale allorquando essa si caratterizzi nei termini di «*abnormità*». Nel diritto vivente, invero non senza significative differenze al suo interno,<sup>38</sup> la condotta abnorme del lavoratore è identificata nel solo comportamento imprudente del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni prevedibilità per il garante della sicurezza, consistendo in

34. Cass. pen., sez. IV, 26.10.2017 (dep. 27/11/2017), n. 53541, Rv. 271846, in Dejure.it, così massimizzata: «*Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato, consistita nell'aver spostato a motore spento un'autovettura in discesa senza freno a mano, e la morte della vittima, travolta dal veicolo, essendo prevedibile sia che il veicolo potesse andare ad urtare le persone presenti sulla sua traiettoria, sia che taluno potesse incautamente tentare di interromperne la marcia venendo travolto)*».

35. Ronco M., *Scritti Patavini*, cit., p. 218.

36. *Ibid.*

37. In tal senso Civello G., *Il principio del sibi imputet*, cit., p. 155.

38. Ad esempio, ad un primo orientamento che nega che la condotta colposa del lavoratore possa qualificarsi nei termini di abnormità e esorbitanza allorquando essa sia posta in essere nell'ambito

un comportamento «*radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore*». <sup>39</sup>

Nella prassi, ad eccezione di isolate pronunce, viene sistematicamente negato che la condotta colposa del lavoratore presenti dette caratteristiche e, pertanto, l'alternativa tra *concausa* o *causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento* viene molto più di frequente risolta a favore della prima, con conseguente assoggettamento della condotta colposa della vittima al principio di equivalenza delle concause di cui all'art. 41, comma 1, c.p.

In definitiva, l'interpretazione piuttosto restrittiva della nozione di causa da sola sufficiente di cui all'art. 41, cpv., c.p. dimostra come, nella interpretazione e nell'applicazione giurisprudenziale, siano riconosciuti al comportamento colposo della vittima degli spazi piuttosto esigui ai fini dell'esclusione della penale responsabilità dell'agente. Difatti, l'autoresponsabilità della vittima viene spesso in rilievo in relazione a casi nei quali non può di certo dirsi che il comportamento imprudente del soggetto passivo sia assolutamente imprevedibile. Dimostrazione di ciò è rinvenibile nell'ambito della circolazione stradale: i comportamenti imprudenti degli utenti della strada sono tutt'altro che eccezionali, caratterizzandosi per la loro elevata frequenza e, quindi, per la loro prevedibilità specie se intesa in senso naturalistico quale mera «*capacità di prevedere*». <sup>40</sup>

In aggiunta, deve osservarsi che l'art. 41, cpv, c.p. riconosce efficacia escludente del rapporto di causalità alle sole cause sopravvenute, riconducendo implicitamente le *concause preesistenti e simultanee* nel novero delle *concause*, destinate a soggiacere al principio di equivalenza di cui all'art. 41, comma 1, c.p. La *ratio* che si cela dietro alla scelta codicistica di escludere *in nuce* che le cause antecedenti o concomitanti possano integrare dei fattori di esclusione del nesso causale è tradizionalmente individuata nella volontà del legislatore di introdurre una presunzione assoluta di conoscenza di dette cause, prescindendo da ogni considerazione in merito alla loro imprevedibilità. <sup>41</sup> Appare evidente che la scelta legislativa anzidetta contribuisce a relegare l'autoresponsabilità entro confini ancora più ristretti: la condotta colposa della vittima che sia precedente ovvero concomitante alla condotta dell'agente non può dunque in alcun caso assurgere a fattore di interruzione del nesso causale e, quindi, escludere l'imputazione, quanto meno sul piano oggettivo, dell'evento. <sup>42</sup>

delle mansioni affidategli, si contrappone un più recente filone giurisprudenziale che, al contrario, ammettere l'abnormità della condotta anche nelle ipotesi in cui la condotta imprudente sia comunque riconducibile all'ambito delle mansioni del lavoratore, sempre che tale condotta imprudente si connoti nei termini di radicale e ontologica imprevedibilità da parte del datore di lavoro (*Ex multis* Cass. pen, sez. IV, ud. 21.01.2020 – dep. 7.02.2020), n. 5113, in *Dejure.it*).

39. *Ex multis* Cass. pen., sez. IV, 29.05.2018 (dep. 12.06.2018), n. 26858, in *Dejure.it*.

40. *Infra*, § 2.3.

41. Così Cornacchia L., "Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici. Parte I", in *L'indice penale*, 2001, n. 2, p. 672.

42. Per un esempio di autoresponsabilità della vittima in relazione ad una condotta antecedente della stessa v. Civello G., *Il principio del sibi imputet*, cit., p. 157, ove l'Autore fa riferimento al caso dell'atleta agonista di arti marziali che ometta di indossare, prima dell'incontro, le protezioni prescritte dal regolamento.

Questa considerazione, unitamente ai criteri elaborati dalla dottrina prevalente e in seno all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, depongono nel senso di escludere che la causalità e, specificamente, la disciplina dell'interruzione del nesso causale sia la «*naturale collocazione dogmatica*» dell'autoresponsabilità della vittima.<sup>43</sup>

Infatti, il più delle volte, come messo in luce da attenta dottrina, nelle ipotesi in cui rileva l'autoresponsabilità della vittima, si è di fonte in realtà ad una complessa dinamica causale, nel cui ambito tanto la condotta del soggetto attivo quanto la condotta colposa della vittima rappresentano delle condizioni che, sebbene entrambe necessarie per la verificazione dell'evento, non sono – singolarmente intese – sufficienti ai fini della realizzazione dello stesso.<sup>44</sup>

In dette ipotesi, esclusa la ricorrenza di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, appare necessario qualificare tanto la condotta dell'agente quanto quella della vittima nei termini di *concause*, confermando l'ascrizione dell'evento sul piano oggettivo.

Le considerazioni svolte dalla dottrina citata ci sembrano condivisibili e conformi al dato normativo, con specifico riferimento a quanto possa logicamente desumersi dall'introduzione, ad opera della legge 23 marzo 2016, n. 41, delle circostanze attenuanti ad effetto speciale di cui agli artt. 589-*bis*, comma 7, c.p. e 590-*bis*, comma 7, c.p.

Come è noto, le disposizioni citate prevedono una attenuazione della pena nelle ipotesi in cui l'evento lesivo, dunque la morte ovvero le lesioni personali, non siano «*esclusiva conseguenza*» della condotta o dell'omissione del colpevole. Dette circostanze attenuanti trovano quindi applicazione nei casi in cui ricorra un comportamento colposo, anche di rilevanza minima, della vittima o di un terzo, ovvero in presenza di qualsiasi concorrente causa esterna, non costituita necessariamente da una condotta umana.<sup>45</sup> Dunque, mediante l'introduzione delle circostanze attenuanti di cui si discorre, il legislatore ha inteso prendere in considerazione, ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio, quei comportamenti concorrenti, eventualmente riconducibili alla stessa vittima del reato, che sono correttamente qualificabili nei termini di *concause ex art. 41, comma 1, c.p.*,<sup>46</sup> inserendosi senza soluzione di continuità nella serie eziologica che trae origine ovvero ricomprende la condotta dell'agente.

43. Così Civello G., *Il principio del sibi imputet*, cit., p. 156 e s.

44. «*Il comportamento della vittima anche che quando sia indispensabile alla verificazione dell'evento, non nega – per ciò – analogo carattere di necessità al comportamento dell'agente, ma rappresenta, piuttosto, una delle condizioni che danno luogo ad una causa sufficiente a determinare l'evento dannoso*» Di Giovine O., *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, G. Giappichelli, Torino, 2003, p. 326.

45. In tal senso Cass. pen., sez. IV, 7.11.2018 (dep. 6.12.2018), n. 54576 in Dejure.it; Cass. pen., sez. IV, 27.05.2021 (dep. 30.06.2021), n. 24910, in Dejure.it.

46. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 21/12/2018, n. 13103 in Dejure.it, ove si legge che «*l'attenuante in esame sembra riferirsi a tutti quei fattori che, da un lato, non siano in rapporto di derivazione eziologica rispetto alla condotta dell'agente, e che, dall'altro, si inseriscano nel medesimo decorso causale in cui si colloca quest'ultima, di modo che tanto i primi quanto la seconda costituiscano altrettante condizioni senza le quali l'evento non si sarebbe verificato*».



L'introduzione di tale circostanza attenuante, che trova applicazione anche nelle ipotesi di concorrente condotta colposa della vittima, non osta alla potenziale qualificazione di detta condotta nei termini di causa da sola sufficiente allorché il comportamento colposo della vittima, sempre che sia temporalmente successivo all'azione o omissione dell'agente, si connoti per la sua assoluta eccezionalità e imprevedibilità così che possa ritenersi, alla luce del diritto vivente, che essa integri un fattore di interruzione del nesso causale.<sup>47</sup>

Tuttavia, l'introduzione ad opera della legge n. 41/2016 delle circostanze attenuanti delle quali si discorre rende evidente come il legislatore, quanto meno nell'ambito della circolazione stradale, abbia ritenuto frequenti le ipotesi in cui la condotta della vittima integri, al pari della condotta dell'agente, una delle condizioni necessarie dell'evento, sebbene non sufficiente a produrre lo stesso. Difatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale il legislatore abbia introdotto le circostanze di cui si discorre se non avesse riconosciuto la frequenza delle ipotesi in cui la condotta colposa della vittima integri una delle *concause* dell'evento, soprattutto rispetto alla casistica in cui essa, innescando una serie causale autonoma o connotandosi per la sua atipicità, eccezionalità e imprevedibilità, assurga a *causa da sola sufficiente ex art. 41, cpv., c.p.* escludendo così il rapporto di causalità.

### 2.3 La condotta della vittima come limite all'imputazione colposa

Nei casi in cui la condotta della vittima non rappresenta un fattore di interruzione del nesso causale, residua verificare se il contributo colposo del soggetto passivo possa incidere sul piano dell'imputazione colposa dell'evento. Detto altrimenti, anche nelle ipotesi in cui il contributo della vittima non esclude il rapporto causale, l'autoresponsabilità della vittima potrebbe rinvenire la propria collocazione dogmatica nel terreno della colpevolezza, limitando e, in taluni casi, escludendo il coefficiente colposo di rimproverabilità.

L'autoresponsabilità della vittima potrebbe quindi venire in rilievo nel senso di non consentire all'ordinamento di muovere all'agente il rimprovero di aver commesso il fatto antiggiuridico. Dunque, anche dinnanzi all'integrazione del fatto tipico, comprensivo dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, l'autoresponsabilità del soggetto passivo del reato potrebbe escludere la responsabilità dell'agente in considerazione dell'impossibilità per l'ordinamento giuridico di pretendere, dinnanzi al contributo offerto dalla vittima nella eziologia del reato, un comportamento diverso da parte dell'autore del fatto tipico.

47. Il ragionamento è analogo a quanto è possibile affermare in relazione alla circostanza comune di cui all'art. 62, n. 5) c.p. La citata disposizione ha condotto, specie in passato, parte della dottrina a ritenere che la rilevanza attribuita dal codice Rocco al fatto doloso della vittima ai soli fini de *quantum* di pena escludesse la possibilità di ritenere che la condotta della vittima possa rilevare anche ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'agente. Tra le più autorevoli confutazioni di questa ricostruzione v. Antolisei F., *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1934, pp. 241-243.

La collocazione dogmatica qui in esame comporta la valorizzazione del cosiddetto «carattere relazionale della colpa», strettamente connesso alla sua «*dimensione intersoggettiva*»: la colpa, specie in relazione a situazioni caratterizzate dall'elevato numero di relazioni intersoggettive, è destinata a plasmarsi in considerazione del comportamento degli altri soggetti parimenti coinvolti.<sup>48</sup>

La colpa non può difatti prescindere dalle variabili del caso concreto in quanto la ricostruzione del dovere oggettivo di diligenza, quindi del comportamento doveroso, necessita di un procedimento di «*integrazione dall'esterno*» al fine di individuare le regole di comportamento *ex ante* idonee ad evitare l'evento prevedibile, tenendo a mente – durante questa operazione di «*eterointegrazione normativa*» – le fonti della cautela, la natura della norma cautelare nei termini di regola elastica o rigida nonché il grado di efficacia probabilistica in relazione all'evitabilità dell'evento.<sup>49</sup>

Questa considerazione ha importanti conseguenze quanto alla ricostruzione del dovere di diligenza nelle ipotesi di svolgimento di attività pericolose e in seno alle organizzazioni complesse, ambiti che si caratterizzano per la presenza di numerose relazioni intersoggettive. In tali contesti, l'individuazione delle regole cautelari cui è tenuto il potenziale soggetto attivo avviene necessariamente in «*funzione dei comportamenti e dei doveri*»<sup>50</sup> degli altri soggetti con cui l'agente si relaziona.

Come è noto, l'accertamento della colpa dell'agente si fonda un giudizio «*integramente normativo*»<sup>51</sup> in quanto si risolve nel contrasto tra la condotta adottata dall'agente nel caso concreto e il modello che invece sarebbe stato imposto, in quelle circostanze, dalle regole cautelari, eventualmente codificate in leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Appare evidente che ritenere che l'autoresponsabilità della vittima possa rilevare quale limite all'imputazione colposa significa riconoscere l'esigenza di tenere in debita considerazione il contributo *contra se* della vittima nell'accertamento della colpa specifica, sotto il profilo della corretta individuazione dello spettro cautelare della cautela codificata che si assume violata, nonché in sede di accertamento della colpa generica, sotto il profilo della ricostruzione del comportamento che il modello di agente ideale avrebbe tenuto nelle medesime circostanze, quindi in presenza della condotta colposa della vittima.

Quanto all'influenza che il principio di autoresponsabilità può esercitare in sede di accertamento della colpa specifica, occorre preliminarmente osservare come molti degli ambiti ove viene in rilievo l'autoresponsabilità del soggetto passivo, quali la circolazione stradale e l'infortunistica lavorativa, si caratterizzano per la codificazione di numerose regole precauzionali.

48. Sul punto Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., pp. 376-379.

49. Castronuovo D., "Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?", in *Archivio Penale*, rivista web, 2019, n. 2, pp. 1-2, disponibile su <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e387a8b7-b67f-4ea5-b98b-155f37561244&idarticolo=19642>.

50. Castronuovo D., "L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 1632.

51. Marinucci G., Dolcini E., Gatta G.L., *Manuale di diritto penale*, cit., p. 415.

Non manca chi ha ritenuto che l'inosservanza della cautela codificata possa fondare *ex se* la sussistenza della colpa in capo all'agente, risolvendosi la valutazione del coefficiente colposo – in presenza di una cautela codificata – nel mero accertamento dell'avvenuta violazione della regola positiva.<sup>52</sup>

La dottrina più attenta e sensibile alla tematica dell'autoresponsabilità ha tuttavia messo in luce l'esigenza di procedere, una volta accertata l'inosservanza della cautela codificata, alla verifica della cosiddetta «*concretizzazione del rischio*», consistente nell'accertamento, da svolgersi *ex post*, che l'evento realizzatosi corrisponda all'evento che la regola precauzionale mirava in astratto a prevenire.<sup>53</sup>

In sede di accertamento della concretizzazione del rischio, il principio di autoresponsabilità potrebbe in effetti operare quale criterio interpretativo per individuare la finalità cautelare della cautela codificata che si assume violata. La finalità di prevenire condotte *lato sensu* autolesionistiche dei terzi, quali i comportamenti colposi con cui espongono i propri beni giuridici al pericolo di una lesione, potrebbe non essere riconducibile entro lo spettro cautelare della cautela violata, allorché non sussista corrispondenza tra l'evento realizzatosi e gli eventi che la regola positiva mirava a prevenire. La ricostruzione dello spettro cautelare delle cautele codificate deve riflettere l'«*allocazione del rischio*» operata dal legislatore, così come desunta dal complesso delle norme cautelari codificate.<sup>54</sup> Dunque, non si può prescindere dalle indicazioni normative rinvenibili nel settore normativo di riferimento, specie se nel dato positivo è riscontrabile una responsabilizzazione del titolare del bene giuridico, come ad esempio è avvenuto nell'ambito della sicurezza del lavoro con riferimento alla figura del lavoratore.

Più in generale, occorre osservare che la codificazione di cautele costituisce una tecnica diffusa in relazione alle attività che si denotano per la loro utilità sociale. Ciò posto, ben si comprende l'esigenza di evitare, nell'attività ermeneutica di ricostruzione del cono cautelare delle cautele codificate, una eccessiva compressione di quest'ultime attività laddove risulti che la potenziale vittima possa controllare le fonti di rischio e, quindi, assumere le cautele necessarie per la propria autotutela, sempre che l'ordinamento abbia ritenuto esigibile dal titolare del bene giuridico una siffatta autotutela.<sup>55</sup>

Inoltre, dinnanzi ad una regola precauzionale codificata, la possibilità di procedere con le cadenze proprie dell'accertamento della colpa specifica, consistenti appunto nel solo accertamento della avvenuta violazione della regola codificata e nella suc-

52. *Ex multis* nella manualistica v. Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, sedicesima edizione aggiornata e integrata, Conti L. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2003, p. 377.

53. Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 387.

54. *Ivi*, p. 406.

55. “[...] Il legislatore reputa probabilmente che ogni partecipante al gioco possa mettersi al riparo da attacchi esterni, perché circoscritti ed arginabili, assumendo cautele non complesse ovvero rinunciando ad un'attività il cui svolgimento non è per lui essenziale. Pertanto, nel descrivere la cautela, non pone mente all'eventualità di comportamenti autolesionisti.” Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 402.

cessiva verifica della concretizzazione del rischio, è comunque subordinata alla circostanza che si sia di fronte ad una ipotesi di colpa specifica. Più precisamente, viene messa in luce da questa autorevole dottrina l'ambiguità dell'impostazione tradizionale che fa discendere dalla mera codificazione della cautela la distinzione tra colpa specifica e colpa generica, dubitando della «purezza» di tale distinzione soprattutto alla luce dell'emersione di forme di c.d. colpa protocollare.<sup>56</sup>

Difatti, in presenza di una norma codificata avente però natura elastica, cioè di una norma cautelare che si limiti all'indicazione della finalità cautelare facendo dipendere l'identificazione delle cautele richieste dalle circostanze del caso concreto<sup>57</sup>, si dubita della possibilità di ascrivere l'evento all'agente sulla base della mera violazione della cautela scritta e della successiva verifica della concretizzazione del rischio. Piuttosto, in siffatte ipotesi, l'accertamento della colpa non può prescindere dal riferimento al modello di agente ideale, quindi dalla valutazione della prevedibilità e evitabilità dell'evento, secondo le cadenze proprie della colpa generica. La codificazione della cautela fungerebbe da mero «*monito affinché il giudice verifichi la sussistenza della colpa generica*».<sup>58</sup>

Discorso analogo viene svolto dalla dottrina citata con riferimento alle norme cautelari indicate dalla stessa dottrina nei termini di «*regole cautelari di secondo grado*»,<sup>59</sup> intese quali regole finalizzate a prevenire la mera messa in pericolo del bene giuridico. In effetti, le fattispecie colpose si caratterizzano per una chiara progressione nell'offesa, atteso che il bene giuridico tutelato viene dapprima messo in pericolo mediante la condotta inosservante e, successivamente, lesa.

Le regole cautelari di secondo grado sembrerebbero riferirsi alla realizzazione della situazione di pericolo che attiene a quello che potremmo indicare come il “primo segmento” della progressione anzidetta. Alla luce di quest'ultima considerazione, ben si comprende che l'adozione di una condotta contraria ad una regola cautelare che attiene propriamente al primo segmento della progressione criminosa, finalizzata dunque a evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo per il bene giuridico tutelato, non possa comportare, in forza di un pericoloso automatismo, il rimprovero per la successiva verifica della offesa senza che venga accertata, con le cadenze proprie della colpa generica, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento lesivo da parte del modello di agente ideale di riferimento.

56. Sul punto Castronuovo D., *Profili relazionali della colpa*, cit., p. 2.

57. Un esempio di norma codificata a contenuto elastico si rinviene nell'art. 2087 c.c. che afferma, in termini generici, l'obbligo dell'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

58. Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 391.

59. *Ibid.* Secondo l'Autrice, un esempio di regola cautelare di secondo grado sarebbe individuabile nell'art. 173, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) che reca il divieto di utilizzo da parte del conducente durante la marcia di alcuni apparecchi che potrebbero rappresentare una fonte di distrazione per il conducente. Tuttavia, la regola cautelare *de qua* sarebbe finalizzata a evitare il verificarsi di una situazione di pericolo e non anche la verifica di eventi lesivi.

Considerazioni del tutto analoghe vengono infine espresse in relazione alle norme cautelari che, accanto alla finalità cautelare, presentano una finalità amministrativa, note nelle pagine di questa dottrina nei termini di norme aventi una natura cautelare «*intermittente*».<sup>60</sup>

Le considerazioni sin qui svolte assumono una notevole rilevanza ai fini della imputazione colposa dell'evento nelle ipotesi di autoreponsabilità della vittima, specie in considerazione della copiosa produzione normativa di regole precauzionali nei settori ove più spesso rileva il contributo *contra se* del soggetto passivo. Limitando il ricorso alle cadenze proprie dell'accertamento della colpa specifica nelle sole ipotesi di regole cautelari rigide che presentino una relazione diretta tra violazione della cautela e l'evento, ben si comprende che – in presenza di norme cautelari elastiche ovvero norme c.d. di secondo grado o intermittenti – la necessità evidenziata di procedere con l'accertamento della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento finisce per attribuire alla condotta colposa della vittima una potenziale maggiore rilevanza in sede di accertamento della colpa generica.

Come è noto, in sede di accertamento della colpa generica, occorre verificare, alla luce delle conoscenze e delle misure preventive disponibili al momento della condotta, se il modello di agente ideale avrebbe previsto l'evento quale conseguenza della propria condotta e se avrebbe potuto evitare la sua verificazione.

Appare evidente che se la prevedibilità dell'evento si risolve in una mera «*possibilità di prevedere*»<sup>61</sup>, l'agente possa quasi sempre prevedere il comportamento colposo della vittima. Questa conclusione trova conferma nella considerazione empirica che i settori ove più spesso viene in rilievo l'autoreponsabilità della vittima si caratterizzano per la frequenza dei comportamenti imprudenti dei soggetti passivi. Ad esempio, l'ambito della circolazione stradale si caratterizza per l'assoluta frequenza dei comportamenti inosservanti degli utenti della strada; pertanto, l'automobilista potrebbe sempre prevedere il comportamento colposo del pedone ovvero degli altri conducenti proprio alla luce della loro ricorrenza. Si comprende quindi che l'affermazione secondo cui «*in materia di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un forte temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, purché questa rientri nello spettro di prevedibili*»<sup>62</sup> finisce per essere svuotata di contenuto se la prevedibilità dell'evento viene a risolversi nella mera possibilità di prevedere.

60. *Ivi*, pp. 392-393. L'Autrice riporta due esempi di norme cautelari aventi natura intermittente: la norma che impone di effettuare la revisione dei veicoli (art. 80 C.d.S.) e quella che vieta di guidare un'autovettura senza patente (Art. 116 C.d.S.). Appare evidente che lo spettro cautelare di entrambe le norme si presenta piuttosto esteso, essendo ricomprese anche le finalità di prevenire la verificazione di pericoli generici per la circolazione stradale. Dunque, nell'ipotesi di verificazioni di un sinistro stradale, si dovrebbe ritenere sussistente un coefficiente di colpa specifica soltanto, rispettivamente, nelle ipotesi in cui l'incidente sia stato cagionato dallo stato di usura del veicolo che sarebbe stato accertato se il conducente avesse eseguito la revisione ovvero, con riferimento alla guida senza patente, se il sinistro è dovuto ad una totale incapacità di condurre i veicoli che avrebbe certamente precluso l'ottenimento della patente di guida.

61. *Ivi*, p. 411.

62. Da ultimo Cass. pen., sez. IV, 7.07.2022 (dep. 29.07.2022), n. 30052, in *Dejure.it*.

Per tali ragioni, pur sempre senza sconfinare nella prevedibilità soggettiva, viene proposto di svolgere il giudizio di prevedibilità, nell'ambito della fattispecie colposa, in modo tale da abbracciare anche l'evento concreto quale risultato dei fattori causali intervenuti.<sup>63</sup> Pertanto, dovrebbe escludersi la colpa dell'agente allorquando l'evento, seppur astrattamente prevedibile, si sia verificato a seguito di «modalità accademicali diverse» da quelle prospettabili *ex ante*.<sup>64</sup>

L'ambito della prevedibilità dell'evento verrebbe a restringersi ulteriormente se si aderisse ad una diversa concezione di prevedibilità, intesa non in senso naturalistico bensì come «*possibilità e doverosità della previsione*».<sup>65</sup> In questa prospettiva, si escluderebbe la prevedibilità di tutti gli eventi che, seppur prognosticabili in senso naturalistico, non costituiscono l'oggetto di alcun dovere di previsione discendente da alcuna norma cautelare.

Nelle ipotesi di colpa generica, occorre procedere ad accertare anche l'evitabilità dell'evento e, infine, la cosiddetta causalità della colpa che, come è noto, si articola nella verifica della concretizzazione del rischio e della efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.

Quanto all'accertamento, da svolgersi *ex ante*, dell'evitabilità dell'evento, occorre verificare se l'agente ideale, oltre a prevedere l'evento, avrebbe altresì evitato lo stesso alla luce delle misure preventive disponibili al momento della condotta. Nelle ipotesi in cui viene in rilievo il contributo *contra se* della vittima, occorre valutare l'influenza che esso può esercitare sull'evitabilità dell'evento. Ci sembrerebbe che l'evitabilità dell'evento debba essere valutata alla luce dei criteri rappresentati dalla vicinanza dell'agente alla fonte di rischio, dal dominio sul fatto e, infine, prendendo in considerazione i poteri esercitabili dal corrispondente modello di agente ideale.

La vicinanza dell'agente rispetto alla fonte di rischio comporta generalmente una maggiore prevedibilità dell'evento che, a sua volta, è destinata a ripercuotersi positivamente sull'evitabilità dello stesso. La vicinanza rispetto alla fonte del rischio rende più facilmente e più prontamente individuabile la situazione di rischio, anticipando il momento in cui l'agente non può più confidare nel comportamento diligente del soggetto con cui si relaziona.<sup>66</sup> Una tempestiva consapevolezza della situazione di rischio incide positivamente sull'evitabilità dell'evento lesivo.

Tuttavia, non sempre la vicinanza rispetto al fonte di rischio è garanzia dell'evitabilità dell'evento, dovendosi nondimeno valutare se l'agente, pur vicino alla fonte, conservi il dominio sul fatto. Tradizionalmente si è osservato come la circolazione stradale rappresenti uno degli ambiti ove l'agente risulta particolarmente vicino alla fonte del pericolo, individuabile nel comportamento colposo della vittima. Proprio tale ambito dimostra come l'agente, seppur vicino alla fonte, non sempre sia in grado di deviare l'*iter* causale, alimentato dalla concorrente condotta colposa della vittima, ad altro esito mediante l'adozione di una misura preventiva. In tali cir-

63. Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., pp. 414-415.

64. *Ibid.*

65. *Ivi*, p. 417 e ss.

66. *Ivi*, p. 435.

costanze – pur dovendosi ammettersi la prevedibilità dell'evento, specie aderendo ad una concezione naturalistica – l'autoresponsabilità della vittima potrebbe venire comunque in rilievo in sede di accertamento della evitabilità dello stesso, potendosi sostenere che l'evento non fosse *ex ante* evitabile alla luce del dominio esercitato sulla situazione di fatto riferibile al soggetto passivo.

Infine, specie con riferimento all'infortunistica lavorativa, l'orientamento giurisprudenziale prevalente – come si vedrà – ritiene che le norme antinfortunistiche siano finalizzate alla tutela del prestatore di lavoro anche dagli eventi lesivi dovuti alla propria negligenza, imprudenza e imperizia. Tuttavia, senza opporsi alla ricostruzione giurisprudenziale anzidetta che sottintende un ampliamento della posizione di garanzia del garante della sicurezza e del relativo dovere obiettivo di diligenza, la relativa questione può risolversi sul piano dell'evitabilità, in considerazione della specificazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. nella legislazione antinfortunistica nonché della avvenuta responsabilizzazione del lavoratore di cui all'art. 20, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Dunque, ai fini dell'accertamento dell'evitabilità dell'evento, non può prescindersi dalla suddivisione delle competenze delineate nella legislazione antinfortunistica al fine di valutare l'evitabilità *ex ante* dell'evento alla luce dei poteri concretamente esercitabili dal debitore della sicurezza.

Infine, l'autoresponsabilità della vittima può venire ancora in rilievo in sede di accertamento della cosiddetta causalità della colpa.

Rispetto alla verifica della cosiddetta concretizzazione del rischio, devono ripetersi le considerazioni già svolte in tema di accertamento della colpa specifica, dovendosi accertare che la finalità di prevenire comportamenti *lato sensu* autolesionistici sia ricompresa tra gli scopi cautelari perseguiti dalla norma violata.

Quanto invece alla verifica dell'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, detto accertamento mira a verificare la «*evitabilità in concreto*»<sup>67</sup> e si sostanzia nell'accertare, per il tramite di un giudizio controfattuale, se l'evento si sarebbe verificato pure in presenza del comportamento doveroso omesso. Dunque, nelle ipotesi di concorrente comportamento colposo della vittima, qualora per il tramite dell'anzidetto giudizio si accertasse che l'evento si sarebbe comunque verificato, nonostante l'adozione delle cautele richieste, la responsabilità dell'agente andrebbe esclusa per assenza della causalità della colpa.

### 3 IL CONTRIBUTO *CONTRA SE* DELLA VITTIMA NELLA GIURISPRUDENZA: L'INFORTUNISTICA STRADALE

La circolazione stradale rappresenta uno degli ambiti ove più spesso la vittima, mediante la propria condotta colposa, contribuisce alla realizzazione dell'evento lesivo.

L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità nega, di regola, l'«*efficacia assolutoria*»<sup>68</sup> della eventuale autoresponsabilità della vittima, dimostrando-

67. Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, cit. p. 596.

68. Marino G., «Il contributo *contra se* della vittima, con particolare riferimento all'investimen-

si piuttosto restio a riconoscere la rilevanza della condotta colposa della vittima ai fini dell'*an* della responsabilità penale. Maggiori aperture si registrano in relazione al *quantum* della responsabilità, sia civile che penale.

Posta l'inapplicabilità nei casi di omicidio e lesioni stradali della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 5 c.p., non ricorrendo nelle ipotesi di contributo colposo della vittima che più di frequente si verificano nel settore *de quo*, non mancano pronunce che prendono in considerazione la concorrente colpa della vittima ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-*bis* c.p.<sup>69</sup> nonché in sede di esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p.<sup>70</sup> Inoltre, nelle ipotesi in cui l'evento non sia conseguenza esclusiva della condotta dell'agente, troverà applicazione la circostanza attenuante di cui agli artt. 589-*bis*, comma 7 e 590-*bis*, comma 7, c.p. che – ricorrendo nei casi in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna – è destinata ad applicarsi anche nelle ipotesi di concorrente condotta colposa della persona offesa.

La scarsa rilevanza assunta dal concorrente comportamento colposo della vittima in sede di accertamento dell'*an* della responsabilità penale dell'agente discende in larga misura dalla tendenza, piuttosto diffusa in giurisprudenza, ad analizzare la questione attinente al contributo *contra se* della vittima sul solo piano del rapporto causale, giungendo ad escludere la responsabilità penale nelle sole e limitate ipotesi in cui la condotta della vittima assurga a causa da sola sufficiente *ex art.* 41, cpv. c.p. Tuttavia, va da subito evidenziato come si siano registrate recentemente talune pronunce, invero piuttosto isolate, nelle quali si è giunti a ritenere che la condotta colposa del soggetto passivo possa venire in rilievo sul piano dell'imputazione colposa dell'evento, limitando ed anche escludendo il coefficiente colposo di rimproverabilità.

to del pedone imprudente”, in *La legislazione penale*, online, 17.01.2020, p. 2, disponibile su <https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Marino-Approfondimenti.pdf>.

69. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 15.05.2019 (dep. 18.06.2019), n. 26899 in Dejure.it, ove si è ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui ci si doleva dell'omessa motivazione in punto di concorrente colpa del pedone ai fini della determinazione della pena avendo la Corte territoriale tenuto conto della condotta colposa della vittima ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* c.p.
70. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27.06.2017 (dep. 2.08.2017), n. 38559, in Dejure.it, ove si legge: «la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di reati colposi inerenti alla circolazione stradale, il giudice del merito ha il dovere di quantificare l'apporto causale alla verificazione dell'evento attribuibile alla persona offesa e quello addebitabile al prevenuto. Quanto precede: sia ai fini della determinazione della giusta (al caso di specie adeguata) pena, dato che, ai sensi di quanto dispone l'art. 133 c.p., nn. 2 e 3, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 132 c.p., hanno influenza la gravità del danno cagionato e il grado della colpa; sia al fine di soddisfare le legittime aspettative della parte civile, se presente, la quale ha diritto di sentire quantificare, ancorché sotto il solo profilo dell'*an* debeatur, la misura del risarcimento del danno ad essa spettante».



### 3.1. L'autoresponsabilità nella casistica giurisprudenziale

L'orientamento maggioritario, individuata la causalità quale piano nel quale risolvere la tematica relativa al contributo della vittima nella realizzazione del reato, il più delle volte riconosce nel comportamento colposo della vittima una mera *concausa* ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.

Appare evidente che anche l'ambito qui in esame risultata caratterizzato dalla medesima interpretazione della nozione di *causa da sola sufficiente* adottata dall'indirizzo maggioritario in tema di interruzione del nesso causale che, come visto in precedenza,<sup>71</sup> ritiene escluso il rapporto causale soltanto in presenza di un fattore sopravvenuto che sia del tutto avulso e, quindi, completamente indipendente dalla condotta dell'agente ovvero, secondo un orientamento più recente e oggi maggioritario, in presenza di un fattore che si caratterizzi per il suo carattere eccezionale e atipico tale da rendere la verifica dell'evento del tutto imprevedibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, il comportamento colposo della vittima assume a causa da sola sufficiente a determinare l'evento soltanto quando esso sia del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile salvo poi, nella maggior parte delle pronunce rinvenibili nell'ambito della circolazione stradale, escludere che la condotta della persona offesa rivesta tali caratteristiche.

Dimostrazione di quanto detto è riscontrabile nell'orientamento maggioritario in tema di c.d. tamponamenti a catena, ove si esclude generalmente che la condotta del conducente, inosservante dei limiti di velocità ovvero della prescritta distanza di sicurezza, che collida con l'autovettura già sbandata possa integrare un fattore di interruzione del nesso causale. Pertanto, la condotta colposa del primo conducente che, sbandando, si arresti in una posizione obliqua rappresenta un «*fattore causale originario di rischio*» e, pertanto, la condotta, eventualmente colposa, dei conducenti sopraggiunti non rappresenta un fattore di interruzione del nesso causale, atteso che l'evento collisione che si verifica rappresenta la realizzazione del pericolo che trova origine invero nella condotta del primo conducente, la quale si atteggia quindi quale *condicio sine qua non* del successivo sinistro mortale.<sup>72</sup>

Dunque, il conducente che si pone in posizione obliqua sulla carreggiata a seguito dello sbandamento integra con la propria condotta una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive collisioni. L'eventuale condotta colposa dei conducenti sopraggiunti, in quanto inosservante dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento «*non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità*».<sup>73</sup>

71. Cfr. *Supra* §2.2.

72. Così Cass. pen., sez. IV, 19.12.1996 (dep. 28.01.1997, "Fundarò", in *Dir. pen. proc.*, 1997, fasc. 8, pp. 961-968 con nota di Piras P., citata anche in Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., pp. 22-23.

73. Cass. pen., sez. IV, 11.02.2010 (18.03.2010), n. 10676, in *Dejure.it*; più recentemente Cass. pen., sez. IV, 11.12.2020 (dep. 3.02.2021), n. 4073, in *Dejure.it*.

Appare evidente quindi che, nell'orientamento prevalente in tema di c.d. tamponamenti a catena, la causa da sola sufficiente a determinare l'evento è individuata nella sola causa sopravvenuta che si ponga «*al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del fattore causale più remoto*». <sup>74</sup> Quest'ultima affermazione è generalmente accompagnata da quella relativa alla prevedibilità delle altrui imprudenze e negligenze. Dunque, nelle ipotesi di grave incidente, specie in strade ad altro scorrimento, sarebbe piuttosto probabile, e quindi, prevedibile che i veicoli che sopraggiungano possano provocare ulteriori gravi incidenti. Di riflesso, alla luce di detta prevedibilità, il comportamento imprudente degli altri utenti della strada, compresa la stessa vittima, non potrebbe assurgere a fattore di esclusione del rapporto causale, configurandosi invece un concorso di azioni colpose indipendenti.

Nelle ipotesi quindi di sinistri stradali tra categorie di veicoli "omogeni", quali sono ad esempio due autovetture, non può di certo ritenersi che il rilievo riconosciuto all'autoresponsabilità della vittima sia pregnante. In realtà, come messo in luce da autorevole dottrina <sup>75</sup>, nelle ipotesi di sinistri coinvolgenti gli utenti della strada ritenuti tradizionalmente più deboli, quali ad esempio i motociclisti o i pedoni, lo spa-

74. Cass. pen., sez. IV, 20.09.2016 (dep. 12.10.2016), n. 43270, in Dejure.it, relativa ad un caso in cui la Corte di Cassazione, adita ai soli effetti civili, conferma il proprio rigore nel non ritenere escluso il rapporto di causalità, annullando le precedenti pronunce assolutorie dei Giudici di merito. La vicenda sottostante è piuttosto complessa ed è scomponibile in più fasi. Veniva accertato che una prima autovettura (una Tata Indica) sbandava per cause non acclerate, posizionandosi obliquamente sulla carreggiata. L'imputato, alla guida di una Ford Focus, sopraggiungeva ad una velocità ritenuta non commisurata alle condizioni ambientali e di visibilità ed urtava la Tata Indica. A seguito di detto scontro, i due veicoli si spostavano in avanti e si posizionavano in modo irregolare, ingombrando quindi la carreggiata. Sopraggiungeva, a questo punto, la persona offesa alla guida di una Mazda 3, viaggiando ad una velocità reputata non idonea alle condizioni ambientali e di visibilità. L'autovettura Mazda 3 non urtava contro le autovetture sbandate, piuttosto sbandava anch'essa, collideva con il massetto di cemento a sostegno del guardrail e, dopo una rotazione, finiva per urtare la Tata Indica. Nel momento in cui la persona offesa tentava di uscire dalla propria autovettura (la Mazda 3), sopraggiungeva un'altra autovettura (una Mazda 6) che urtava la persona offesa, la quale conseguentemente riportava delle lesioni personali. Il conducente della Ford Focus veniva assolto dal Giudice di *primae curae* osservando sia che l'autovettura della persona offesa non aveva urtato il veicolo dell'imputato, essendo stata travolta dalla sola Mazda 6, sia che la condotta della vittima risultava anch'essa imprudente posto che procedeva ad una velocità non commisurata alle circostanze di tempo e luogo. Il Giudice dell'appello confermava l'assoluzione, sostenendo che – in ragione dell'assenza di collisione tra l'autovettura dell'imputato e quella della vittima – si dovesse ritenere escluso il rapporto di causalità, individuando la *causa sopravvenuta da sola sufficiente* nella condotta del conducente della Mazda 6 che urtava la vittima nel momento in cui usciva dal proprio veicolo. La Corte di Cassazione, seppur pronunciandosi ai soli effetti civili, annullava la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente e osservava come i Giudici del merito non avessero indicato i caratteri di «a» della condotta del conducente della Mazda 6 necessari per asserire l'avvenuta interruzione del nesso causale, osservando che, specie in autostrada, è probabile e, quindi, piuttosto prevedibile che nel caso si causi un incidente, il sopraggiungere di altri veicoli possa provocare ulteriori incidenti.

75. Cfr. Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., pp. 29-30.

zio di rilevanza del contributo *contra se* della vittima è circoscritto entro confini ancora più ristretti.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario configura i comportamenti imprudenti dei pedoni – tra i quali, primo per ricorrenza, l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali – quali rischi tipicamente connessi alla circolazione stradale che, per le ragioni anzidette, risulterebbero inidonei ad escludere il rapporto causale tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo.

Dunque, si apprezzerebbe una interruzione del nesso causale nelle sole ipotesi in cui il conducente, pur sempre per motivi estranei ai suoi obblighi cautelari, si sia trovato nella «*impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile*». <sup>76</sup> Nella ricostruzione giurisprudenziale, infatti, il principio generale di cautela che plasma la circolazione stradale si sostanzia in tre principali doveri cautelari in capo al conducente, individuati nel dovere di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, nel dovere di mantenere un costante controllo del veicolo alla luce delle condizioni stradali e del traffico e, infine, significativamente nel dovere di prevedere tutte le situazioni che possano – secondo la comune esperienza – costituire una condizione di intralcio e di pericolo per gli altri utenti della strada. <sup>77</sup>

Pertanto, si comprende come l'obbligo di diligenza gravante sul conducente *asuma* – alla luce dell'indirizzo prevalente – una latitudine piuttosto estesa, tale da ricomprendere anche la prevenzione dei comportamenti irregolari dei pedoni, non soltanto quelli genericamente imprudenti bensì anche quelli posti in essere in violazione degli obblighi previsti dall'art. 190 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Significativamente può osservarsi come la giurisprudenza affermi la sussistenza di un obbligo di prevedere le imprudenze altrui in un contesto normativo, quale il Codice della Strada, che si caratterizza per la previsione di obblighi cautelari gravanti anche sui pedoni, la cui osservanza – unitamente al rispetto delle cautele previste per i conducenti – è posta a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. Sembrerebbe, quindi, che alcuna influenza sia riconosciuta al testo normativo nella ricostruzione dello spettro cautelare delle norme rinvenibili nel settore *de quo*, essendo per lo più assente la verifica della concretizzazione del rischio che, nelle ipotesi di colpa specifica, dovrebbe accompagnare l'accertamento dell'avvenuta violazione della norma cautelare codificata al fine di verificare la corrispondenza tra l'evento che la norma mirava a prevenire e quello verificatosi.

Non mancano pronunce che, in presenza di una concorrente condotta colposa della vittima, risolvono la relativa questione invocando il principio di affidamento, salvo poi introdurre contestualmente un forte temperamento all'operatività di detto principio nell'ambito della circolazione stradale.

In forza del principio di affidamento, finalizzato a regolare l'estensione dell'obbligo di diligenza nell'ambito delle attività cui partecipino una pluralità di sogget-

76. Cass. pen., sez. IV, 14.02.2019 (dep. 7.03.2019), n. 10063, in Dejure.it.

77. In tal senso Cass. pen., sez. IV, 2.07.2013 (dep. 31.07.2013), n. 33207, in Dejure.it.

ti, ciascuno dei partecipanti può confidare che le condotte adottate dagli altri soggetti siano conformi a diligenza, prudenza e perizia. Nell'ambito dell'infortunistica stradale, pur non negando l'operatività del principio qui in esame, il diritto vivente giunge a rinvenire un limite alla sua operatività nell'«*opposto principio secondo il quale l'utente della stradale è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questi rientri nel limite della prevedibilità*». Sembrerebbe in effetti che, alla luce della diffusione del pericolo, l'indirizzo maggioritario riduca i margini del contenuto del principio di affidamento in relazione alla prevedibilità del comportamento irresponsabile degli altri utenti della strada<sup>78</sup>, compresi i pedoni.

Lo scarso rilievo riconosciuto all'autoresponsabilità della vittima emerge anche in relazione alla casistica giurisprudenziale in tema di passeggero imprudente. Nell'ambito della circolazione stradale, la condotta del conducente, oltre a intersecarsi con i comportamenti eventualmente colposi degli altri utenti della strada, può relazionarsi anche con il comportamento inosservante del passeggero, come nei casi di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco protettivo nelle ipotesi di motocicli o ciclomotori.

L'orientamento prevalente afferma la responsabilità del conducente per gli eventi lesivi dovuti all'omessa utilizzazione delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri, anche se soggetti adulti e in grado di autotutelarsi<sup>79</sup>, ritenendosi sussistente in capo al conducente l'obbligo di pretendere che il proprio passeggero indossi le cinture di sicurezza nonché l'obbligo, dinnanzi al rifiuto opposto dal trasportato, di rifiutarsi di iniziare o perseguire la marcia, anche a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura di sicurezza.<sup>80</sup>

Non mancano neppure pronunce nelle quali si è ritenuta sussistente la responsabilità del conducente per la morte del proprio passeggero che non aveva indossato le cinture di sicurezza anche in ipotesi in cui fu accertato che nessuno specifico addebito potesse essere mosso al conducente che procedeva infatti ad una velocità sensibilmente inferiore al limite vigente e, in ogni caso, reputata adeguata al tipo di strada e alle condizioni ambientali e di visibilità. Dunque, nel caso citato, la Corte di Cassazione – pur riconoscendo nella condotta della vittima il «*fatto originario*» dell'evento – esclude che possa riconoscersi alla concorrente colpa della vittima un'efficacia assolutoria, alla luce della posizione di garanzia rivestita dal conducente che, come affermato nella sentenza citata, discenderebbe dall'art. 172 del Codice della Strada, nonostante la disposizione *de qua* non imponga espressamente al conducente di pretendere l'utilizzo delle cinture di sicurezza né preveda sanzioni amministrative a carico del conducente nelle ipotesi di omessa utilizzazione da parte dei trasportati, salve le ipotesi di passeggeri minorenni.<sup>81</sup> Sembrerebbe, dunque, che la posizione di ga-

78. Cass. pen., sez. IV, 6.05.2021 (dep. 22-06-2021), n. 24414, in Dejure.it.

79. Giacona I., *Passeggero adulto senza cintura di sicurezza e responsabilità del guidatore per omicidio colposo: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza*, in Foro it., 2010, fasc. 7-8, p. 398.

80. Così Cass. pen., sez. IV, 10.11.2020 (dep. 24.11.2020), n. 32877, in Dejure.it.

81. L'art. 172, comma 8 del Codice della Strada, nella versione vigente al momento del fatto (25 Agosto 2002), affermava: «*chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di età è soggetto alla sanzione amministrativa del pa-*

ranza sia stata affermata sulla sola base di una regola cautelare, in violazione dei principi di legalità e tassatività che imporrebbero piuttosto che il riconoscimento della posizione di garanzia avvenga soltanto dinnanzi alla «specificità e precisione dell'obbligo di garanzia».<sup>82</sup>

### 3.2 L'imputazione colposa dell'evento nei reati stradali

L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, come anticipato, risolve la questione relativa alla condotta colposa della vittima dei reati stradali sul piano del rapporto causale, riconoscendo la rilevanza dell'autoresponsabilità del soggetto passivo nelle sole e numericamente limitate ipotesi in cui la condotta imprudente dalla vittima integri una causa da sola sufficiente ex art. 41, cpv. c.p. L'ambito di rilevanza risulta piuttosto limitato e ciò è diretta conseguenza della nozione di fattore di interruzione del nesso causale adottata dalla giurisprudenza maggioritaria.

Come messo in luce da autorevole dottrina, la giurisprudenza in materia di infortunistica stradale sembrerebbe caratterizzarsi per un'evidente «confusione di piani»<sup>83</sup> tra causalità e colpa. Difatti, la prevedibilità dell'evento, in sede di teoria generale, non attiene all'ascrizione dello stesso sul piano oggettivo, quindi al tema del rapporto causale, piuttosto alla imputazione colposa dell'evento.

Sembrerebbe che la tendenza rinvenibile nel diritto vivente sia quella di anticipare e, in realtà, risolvere il giudizio sulla prevedibilità dell'evento in sede di accertamento della tipicità del fatto. Infatti, esclusa la possibilità di qualificare la condotta colposa della vittima nei termini di fattore di interruzione del nesso eziologico, nessuno spazio residuerebbe per il giudizio in ordine alla prevedibilità e evitabilità dell'evento ai fini della valutazione relativa alla sussistenza del coefficiente colposo di rimproverabilità. Detto in altri termini, la valutazione della eccezionalità e imprevedibilità, svolta ai fini dell'art. 41, cpv. c.p., «assorbe»<sup>84</sup> nel diritto vivente il successivo e necessario accertamento dei profili di colpa generica.

*gamento di una somma da L. 63.510 a lire 254.030. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso". Nell'attuale formulazione, l'art. 172, comma 10 del Codice della Strada prevede, in continuità con le previgenti formulazioni, che il conducente risponda dell'omesso utilizzo dei dispositivi di ritenuta solo se il mancato uso riguardi il minore, sempre che non vi sia chi è tenuto alla sorveglianza. Infine, quanto all'obbligo di informare i passeggeri dell'obbligo di indossare le cinture, esso – anche nella formulazione vigente – è previsto in relazione ai soli passeggeri «dei veicoli in circolazione delle categorie M2 e M3» ex art. 172, comma 7, Codice della Strada, quindi per i soli veicoli adibiti al trasporto di più di otto persone oltre al conducente.*

82. Così Barbieri E., "Reato colposo: confini sostanziali tra azione ed omissione e obbligo giuridico di impedire l'evento", in *Cass. pen.*, 2010, p. 4340.

83. Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 25.

84. «L'accertamento della causalità [...] addirittura assorbe (e rende inutile) la verifica della tipicità colposa, che pure avrebbe dovuto essere svolta dai giudicanti e di cui, per contro, non si rinviene traccia nelle sentenze [...] l'imputato viene forzatamente privato di un'importante "via d'uscita" [...]» Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 24.

Recentemente, in alcune pronunce, la giurisprudenza sembra in realtà svolgere l'accertamento dei profili di colpa in presenza di una condotta colposa della vittima che, non connotandosi per la sua eccezionalità e imprevedibilità, non è tale da assurgere a fattore di interruzione del nesso causale. Dunque, sebbene in limitate sentenze, la giurisprudenza sembra riconoscere che la concorrente condotta colposa della vittima possa escludere o, quanto meno, limitare la colpa, propriamente detta, dell'agente.<sup>85</sup>

Ad esempio, in un caso relativo all'investimento di un pedone che procedeva, di notte e a piedi, lungo il margine destro della prima corsia autostradale in un tratto privo della corsia di emergenza, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di assoluzione, osservando come la condotta dell'imputato fosse del tutto conforme alla regole di prudenza e alla disciplina dettata dal Codice della strada.<sup>86</sup> Viene riconosciuta l'assoluta atipicità e eccezionalità della presenza di un pedone che procedeva, in dette circostanze, in un tratto autostradale. Tuttavia, il riconoscimento di tale eccezionalità non viene valorizzato ai fini dell'interruzione del nesso causale, piuttosto al fine di affermare l'inesigibilità da parte del conducente di un'attenzione «*spinta al punto da scandagliare ogni angolo del tratto percorso alla verifica della eventuale presenza di pedoni, sulla cui assenza egli ha invece motivo di fare pieno affidamento*». Appare evidente che la Corte, nella sentenza citata, ancori il giudizio di prevedibilità alle contingenze del caso concreto, operazione necessaria al fine di «*specificare il contenuto dell'obbligo di diligenza*» altrimenti astratto.

Nel medesimo solco si collocano le recenti pronunce che valorizzano la verifica della cosiddetta causalità della colpa. Ad esempio, in un caso in cui l'imputato era stato ritenuto colpevole dai Giudici del merito dell'omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale perché, procedendo, violava l'obbligo di mantenere la propria destra e invadeva la corsia opposta, scontrandosi con l'autocarro condotto dalla vittima intenta ad effettuare una non consentita manovra di sorpasso,<sup>87</sup> la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello. Nello specifico, la Corte richiama l'esigenza di procedere, dinnanzi alla accertata violazione di una regola cautelare, alla verifica della concretizzazione del rischio, poiché «*alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta*» inosservante. In effetti, la norma violata nel caso di specie, imponendo al conducente di serbare la destra, è chiaramente finalizzata ad evitare scontri tra veicoli provenienti da direzioni opposte e non a evitare urti tra veicoli che procedono nella medesima corsia di marcia.

In un altro recente caso<sup>88</sup>, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte territoriale aveva confermato la condanna dell'imputato per aver cagionato la morte di una donna che usciva repentinamente dalla parte posteriore di un'autovettura parcheggiata in doppia fila, rilevando come i Giudici del merito

85. Marino G., *Il contributo contra se della vittima*, p. 4.

86. Cass. pen., sez. IV, 7.11.2018 (dep. 7.03.2019), n. 10037, in Dejure.it.

87. Cass. pen., sez. IV, 5.03.2019 (dep. 2.04.2019), n. 14290, in Dejure.it.

88. Cass. pen., sez. IV, 7.02.2020 (dep. 16.03.2020), n. 10152, in Dejure.it.

avessero omesso di accertare la velocità concretamente tenuta dall'imputato, omissione che aveva precluso l'indicazione del comportamento doveroso e l'accertamento della sua efficacia impeditiva.

#### 4. IL CONTRIBUTO *CONTRA SE* DELLA VITTIMA NELLA GIURISPRUDENZA: L'INFORTUNISTICA LAVORATIVA

Tra gli ambiti ove più di frequente si registra la concorrente condotta colposa della vittima, il settore della sicurezza del lavoro conferma la tendenza della giurisprudenza, già analizzata in relazione all'infortunistica stradale, ad analizzare la tematica dell'autoresponsabilità della vittima – tipicamente sebbene non necessariamente il lavoratore<sup>89</sup> – dall'angolo visuale della causalità.

Anche nel settore *de quo*, la rilevanza assunta dall'autoresponsabilità del soggetto passivo ai fini dell'an della responsabilità penale risulta limitata entro i confini, piuttosto angusti, delle cause da sole sufficienti a determinare l'evento di cui all'art. 41, cpv. c.p.

Per queste ragioni, si afferma generalmente l'«irrelevanza del comportamento imprudente del lavoratore»<sup>90</sup> nonché la particolare estensione del debito di sicurezza gravante sui titolari della posizione di garanzia che ricomprende, nella consistenza riconosciuta nell'interpretazione giurisprudenziale, anche il rischio di verificazione di eventi lesivi dovuti alla negligenza, imprudenza e imperizia del prestatore di lavoro.

La latitudine assunta dall'obbligo di sicurezza è stata tradizionalmente spiegata in dottrina alla luce delle peculiarità delle fonti di rischio che si rinvergono nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Difatti, la sicurezza e la salute dei lavoratori sono esposte a rischi i cui margini non sono del tutto ineliminabili e, diversamente dalle altre attività pericolose, ciò non dipende da una «libera esposizione al rischio» da parte del prestatore di lavoro.<sup>91</sup> Il lavoratore si trova a operare in una struttura sulla quale non ha capacità di intervento,<sup>92</sup> in quanto l'organizzazione – intesa quale “zoccolo duro” dell'attività imprenditoriale *ex art.* 2082 c.c. – è etero-imposta, essendo riconducibile alle scelte decisionali e strategiche riferibili ai vertici dell'impresa.

Proprio la condizione di vulnerabilità rivestita dal lavoratore spiega la previsione legislativa di cui all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare ogni mi-

89. Non è infrequente nella giurisprudenza, anche di legittimità, l'affermazione secondo cui anche il soggetto del tutto estraneo rispetto all'organizzazione del lavoro, beneficia delle norme precauzionali rinvenibili nell'ambito della disciplina antinfortunistica. *Ex multis* Cass. pen., sez. IV, 18/06/2015 (dep. 09/11/2015), n. 44793 in Dejure.it.

90. Dovere S., “L'autoresponsabilità nella giurisprudenza penale italiana”, in Ronco M., Helfer M. (a cura di), *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Baden-Baden/Torino, Nomos/G. Giappichelli, 2020, p. 178.

91. In tal senso Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 51.

92. Tordini Cagli S., “Sfere di competenze e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?”, in *La legislazione penale*, 3.1.2020, online, p. 3, disponibile su [https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Tordini-Cagli\\_Approfondimenti-LP.pdf](https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Tordini-Cagli_Approfondimenti-LP.pdf).

sura necessaria ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.

L'orientamento consolidato, incline a negare spazi di rilevanza all'autoresponsabilità del lavoratore, poteva sembrare comprensibile e in parte giustificato in ragione della originaria configurazione normativa della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro. Quest'ultimo rilevava quale unico garante della sicurezza *ex art. 2087 c.c.* e non vi era alcuna aspettativa a valenza normativa che il comportamento del lavoratore fosse esso stesso funzionale alla tutela della propria salute e sicurezza.

Non può non rilevarsi come i recenti interventi legislativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro abbiano necessariamente inciso sulla fisionomia dei soggetti coinvolti. Si è assistito, da una parte, ad una «*ripartizione intersoggettiva dell'obbligazione di sicurezza*»,<sup>93</sup> così giungendo ad un ampliamento della platea dei garanti della sicurezza e, dall'altra, alla c.d. *responsabilizzazione del lavoratore* il quale, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 oltre ad osservare gli obblighi specifici contenuti nella disposizione citata, è tenuto, più in generale, ad assumere tutti i comportamenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza proprie e degli altri soggetti parimenti presenti sul luogo di lavoro.

#### 4.1 *La condotta del lavoratore come fattore di interruzione del nesso causale*

Alla luce della responsabilizzazione del lavoratore, sarebbe legittimo aspettarsi che la mutata fisionomia assunta dal lavoratore a livello normativo incida sull'ampiezza dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e sugli altri debitori della sicurezza.

In realtà, l'orientamento maggioritario, anche successivamente alle modifiche normative riassunte poc'anzi, ritiene che le norme sulla prevenzione degli infortuni siano tese ad evitare che si verifichino eventi lesivi, anche se conseguenti alla colpa del prestatore di lavoro.<sup>94</sup> In questa prospettiva, si continua a ritenere che gravi sul datore di lavoro l'obbligo di vigilare sul rispetto dei presidi e delle misure antinfortunistiche, dovendo esigere dai lavoratori il rispetto delle regole di cautela impartite.

Pertanto, confermata la tendenza anche nel settore *de quo* ad analizzare la tematica relativa alla condotta colposa della vittima sul piano del rapporto di causalità, si giunge ad escludere la responsabilità del garante della sicurezza nelle sole ipotesi in cui la condotta imprudente del lavoratore integri un fattore di interruzione del nesso eziologico *ex art. 41, cpv c.p.*

Secondo un primo orientamento, sarebbe sussumibile entro la nozione di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il solo comportamento del lavoratore che si caratterizzi per la sua «*eccezionalità*», «*abnormalità*» ed «*esorbitan-*

93. Bernasconi C., La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro, in Casaroli G., Giunta F., Guerrini R. e Melchionda A. (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Edizioni ETS, Pisa, 2015, p. 16.

94. Così Cass. pen., sez. IV, 27.06.2012 (dep. 1.10.2012), n. 37986, in Dejure.it.



za» rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, in modo da connotersi come contegno del tutto «*imprevedibile o inopinabile*».<sup>95</sup>

Pertanto, la mera condotta colposa del lavoratore dovrà ricondursi nel novero delle concause dell'evento e sarà destinata a soggiacere al principio di equivalenza delle stesse. Al contrario, integra un fattore di interruzione del nesso causale, comportante quindi l'esclusione della responsabilità del garante della sicurezza, la sola condotta del prestatore di lavoro che dia luogo a deviazioni del tutto eccezionali ed imprevedibili rispetto alle ipotizzabili condotte colpose del lavoratore.

In passato si era consolidato un indirizzo che richiedeva, ai fini dell'esclusione del rapporto di causalità, che la condotta imprudente fosse stata adottata in un ambito estraneo alle mansioni del lavoratore e, quindi, al segmento lavorativo di pertinenza. Ben si comprende che, aderendo a questo filone giurisprudenziale invero superato, l'ambito di autoresponsabilità del lavoratore risulterebbe ancora più esiguo, dovendosi escludere a priori il carattere abnorme della condotta imprudente adottata dal prestatore di lavoro nel proprio settore lavorativo.

Di recente, si è consolidato un altro indirizzo che, al contrario, estende la nozione di abnormità, ricomprendendo sia le condotte adottate in un ambito estraneo alle proprie mansioni sia quelle che, pur rientrando nelle mansioni proprie del prestatore di lavoro, risultino «*radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore*».<sup>96</sup> Appare evidente che, aderendo a quest'ultima nozione di condotta abnorme, ciò che rileva ai fini dell'esclusione del rapporto causale non è rappresentato dall'ambito entro cui il lavoratore trasgredisce la regola di cautela impartitagli, quanto piuttosto dalle «*modalità di esecuzione*»<sup>97</sup> proprie della condotta da cui deriva l'abnormità e, dunque, l'imprevedibilità.

Da ultimo è emerso un ulteriore orientamento finalizzato a specificare la nozione di abnormità mediante il ricorso al concetto di «*area di rischio*».<sup>98</sup> A ben vedere, l'orientamento citato sembra adeguare la nozione di condotta abnorme alla nuova accezione di garante quale «*gestore di un rischio*», risultante dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite *ThyssenKrupp* (Cass. pen., Sez. Un., ud. 24/04/2014 – dep. 18.09.2014, n. 38343).<sup>99</sup>

Secondo l'indirizzo qui in esame, la condotta del lavoratore idonea ad escludere il rapporto di causalità non sarebbe tanto quella imprevedibile, quanto quella che abbia attivato un «*rischio eccentrico o esorbitante*» dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.<sup>100</sup>

95. Cass. pen., sez. IV, 27.06.2012 (dep. 1.10.2012), n. 37986, cit; Cass. pen., sez. IV, 26.01.2021 (dep. 19.02.2021), n. 6487 in Dejure.it.

96. Cass. pen., sez. IV, 17.06.2015 (dep. 10.07.2015), n. 29794 in Dejure.it.

97. Ferro V., «Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore», in *Dir. pen. proc.*, 2011, fasc. 11, p. 1312.

98. *Ivi*, p. 1310.

99. In tal senso Tordini Cagli S., *Sfere di competenze e nuovi garanti*, pp. 5-6.

100. Cass. pen., sez. IV, 26.01.2021 (dep. 15.02.2021), n. 5794, in Dejure.it; Cass. pen., sez. IV, 17.03.2021 (dep. 15.09.2021), n. 33976, in Dejure.it ove la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore deceduto a seguito dell'utilizzazione di un macchinario diver-

Sembrerebbe che l'indirizzo in esame sottintenda la necessità di individuare le diverse aree di rischio presenti al fine di identificare la sfera di responsabilità e il relativo garante cui il rischio afferisce. Pertanto, emerge la necessità di limitare l'imputazione dell'evento lesivo, già sul piano oggettivo, al soggetto che risulta a capo della relativa sfera di responsabilità in quanto chiamato a gestire quello specifico rischio, poi concretizzatosi nell'evento lesivo.

L'orientamento *de quo* ci sembra condivisibile e conforme al dato legislativo: la nozione di garante quale gestore *pro quota* del rischio, sottesa all'indirizzo in parola, finisce per valorizzare l'ambito di autoresponsabilità del lavoratore. Alla luce delle modifiche legislative intervenute, il prestatore di lavoro non può più essere inteso alla stregua di un mero beneficiario della tutela apprestata, piuttosto questi partecipa, unitamente agli altri garanti della sicurezza, al sistema di sicurezza dei luoghi di lavoro delineato dalla disciplina antinfortunistica, e quindi, deve ritenersi che anche il lavoratore debba farsi carico di una «*quota di gestione*» del rischio.<sup>101</sup>

#### 4.2 L'imputazione colposa dell'evento negli infortuni lavorativi

Nel settore dell'infortunistica lavorativa, come messo in luce da autorevole dottrina, si rileva non soltanto quella «*confusione di piani*»<sup>102</sup> tra causalità e colpa parimenti apprezzabile nel settore dell'infortunistica stradale, piuttosto anche «*una colpa appiattita sulla causalità, ed una causalità appiattita, a sua volta, sulla posizione di sicurezza*»<sup>103</sup> del garante della sicurezza.

L'indirizzo prevalente sembrerebbe caratterizzarsi per l'assenza dell'accertamento della colpa del garante: esclusa difatti la condotta abnorme del lavoratore, nel diritto vivente non sembra residuare alcuno spazio per il necessario accertamento dei profili di colpa specifica e generica.

Il sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come delineato nell'applicazione giurisprudenziale, sembra atteggiarsi quale modello «*iperprotettivo*» dove si annida peraltro il rischio di forme di responsabilità oggettiva del datore di lavoro e, più in generale, di ogni garante della sicurezza fondate sulla sola posizione di garanzia,<sup>104</sup> in spregio quindi al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1 Cost.

Al pari di quanto può dirsi in relazione alla tendenza giurisprudenziale rinvenibile nel settore della circolazione stradale, anche in tema di infortunistica lavorativa si apprezza una recente attenzione della giurisprudenza di legittimità quanto ai profili di colpa specifica e generica nelle ipotesi in cui, esclusa la ricorrenza di una condotta abnorme del lavoratore, sia confermata l'ascrizione dell'evento sul piano oggettivo.

so da quello presente in azienda e acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro; più recentemente Cass. pen., sez. IV, 17.05.2022 (dep. 23.05.2022), n. 20035, in Dejure.it.

101. Tordini Cagli S., *Sfere di competenze e nuovi garanti*, cit., p. 7; in senso analogo Micheletti, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., p. 356.

102. Di Giovine O., *Il contributo della vittima*, cit., p. 25.

103. *Ivi*, p. 76.

104. Così Ferro V., *Responsabilità per infortuni sul lavoro*, cit., pp. 1317-1318.

Più nello specifico, già da alcuni anni, la Corte di Cassazione ha richiamato l'attenzione quanto alla necessità, dinnanzi ad una concorrente condotta colposa del lavoratore inidonea a interrompere il nesso causale, di analizzare e definire il ruolo svolto da ciascuno dei soggetti coinvolti, quindi anche dalla vittima, al fine di attribuire il giusto rilievo al comportamento imprudente del lavoratore nella graduazione della colpa.<sup>105</sup>

Si rinvencono inoltre talune pronunce nelle quali la giurisprudenza ha riconosciuto come, anche in presenza di una concorrente colpa del lavoratore che non dia tuttavia luogo ad una interruzione del nesso causale, la colpa debba rappresentare «*pur sempre come ovvio il presupposto dell'addebito*» e, di riflesso, viene espressa l'esigenza di procedere con l'accertamento della colpa dell'imputato mediante l'individuazione della regola cautelare che si assume violata e la valutazione dei profili di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.<sup>106</sup>

La giurisprudenza più recente sembra porsi in questa direzione. Sembra consolidarsi il principio secondo cui l'autoresponsabilità del lavoratore può venire in rilievo sia sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale sia nella prospettiva dell'elemento soggettivo del reato, escludendo la colpa – propriamente detta – del garante<sup>107</sup>, soprattutto sotto il profilo della causalità della colpa.<sup>108</sup>

105. Cass. pen., sez. IV, 23.03.2007 (dep. 1.06.2007), n. 21587, in *Cass. pen.*, pp. 1013-1022 con nota di Bellina M., ove si legge: «*Tuttavia, l'esigenza di assicurare la personalizzazione e la compiuta definizione della sfera di responsabilità dei soggetti coinvolti impone di analizzare e definire il ruolo di ciascuno, sia sotto il profilo dell'apporto alla causazione dell'evento, sia per ciò che attiene alla ponderazione del rimprovero personale e quindi della colpa*».

106. Così Cass. pen., sez. IV, 21.10.2008 (dep. 31.10.2008), n. 40821, in *Dejure.it*, citata anche in Ferro V., *Responsabilità per infortuni sul lavoro*, cit., pp. 1316-1317. Nella sentenza citata, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata con riferimento all'infortunio di un lavoratore il quale, lavorando alla realizzazione di un reparto ospedaliero, si recava in altro reparto ove, insieme al manutentore della parte elettrica, si accingeva a lavorare sulla cassetta di derivazione elettrica da cui si sprigionava una «*sfiammata*» che cagionava lesioni personali ad entrambi i lavoratori. La Corte di Cassazione non ritiene, nel caso di specie, individuabile alcuna regola cautelare violata, non sussistendo un obbligo in capo al datore di dotare i lavoratori dei dispositivi di sicurezza necessari in relazione ad una attività del tutto esorbitante rispetto alle mansioni cui il lavoratore è adibito. La Corte precisa che, anche a voler ipotizzabile che il datore fosse gravato da siffatto obbligo, dovrebbe escludersi la responsabilità dello stesso in quanto l'evento non sarebbe comunque *ex ante* prevedibile.

107. «*[...] L'agire imprudente del lavoratore può rilevare nell'ottica dell'elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, oppure nell'ottica dell'elemento soggettivo, sotto il profilo dell'esclusione della colpa del datore di lavoro*» Cass. pen., sez. IV, 3/12/2020 (dep. 31/03/2021), n. 12137 in *Dejure.it*.

108. Cass. pen., sez. IV, 16/04/2019 (dep. 22/07/2019), n. 32507 in *Dejure.it*, ove la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna del datore pronunciata in relazione ad un sinistro che coinvolgeva un operatore ecologico il quale, nello svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti e in assenza dell'apposita pedana sul veicolo, utilizzava la staffa ad U posta alla base del sistema di ancoraggio dei contenitori durante il tragitto da un contenitore ad un altro. La Corte esclude l'addebito mosso al datore in relazione all'omessa informazione e formazione del lavoratore, osservando come il prestatore di lavoro fosse una persona esperta, la quale

## 5. CONCLUSIONI

L'esigenza di indagare l'immanenza del principio di autoreponsabilità nel diritto penale deriva dalla necessità – costituzionalmente imposta – di garantire che ciascuno risponda penalmente per il solo fatto proprio colpevole, anche dinnanzi alla condotta *colposa* della vittima.

Come evidenziato nell'analisi degli orientamenti prevalenti nei settori dell'infortunistica stradale e lavorativa, dinnanzi al contributo *contra se* della vittima sussiste il pericolo che l'agente possa essere chiamato a rispondere per il fatto proprio non colpevole e, perfino, per il fatto altrui,<sup>109</sup> in spregio al cosiddetto primo e secondo livello del principio di personalità della responsabilità penale.

In entrambi i settori analizzati, l'orientamento consolidato e più risalente, il quale limitava la rilevanza dell'autoreponsabilità della vittima nell'ambito delle *cause sopravvenute da sole sufficienti* di cui all'art. 41, cpv., c.p., sembra cedere lentamente il passo ad un nuovo indirizzo.

Si richiama infatti l'attenzione dell'interprete circa la necessità di procedere, anche in presenza di una condotta colposa del soggetto passivo riconducibile nel novero delle concause, all'accertamento del coefficiente colposo di rimproverabilità, nel cui ambito può assumere rilievo la concorrente condotta colposa della vittima, nel senso sia di limitare che escludere la colpa dell'agente.

Non può non notarsi una analogia tra l'evoluzione degli orientamenti richiamati e quella relativa al significato da accordare alla disposizione costituzionale di cui all'art. 27, comma 1 Cost.

Difatti, come è noto, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 24 marzo 1988, n. 364 e 13 dicembre 1988, n. 1085, il principio di personalità della responsabilità penale deve essere inteso necessariamente quale sinonimo di responsabilità per fatto proprio colpevole, non essendo dunque sufficiente a garantire il rispetto del dettato costituzionale l'accertamento che il fatto per il quale l'agente risponde non costituisce un fatto altrui.

In questa prospettiva l'indirizzo giurisprudenziale recentemente emerso si presta ad essere interpretato alla stregua del tentativo della giurisprudenza di adeguarsi, anche nei settori dell'infortunistica stradale e lavorativa, alla riconosciuta costituzionalizzazione del principio di colpevolezza.

non poteva non rendersi conto della pericolosità e imprudenza insita nella sua condotta. Dunque, ad avviso dei Giudici di legittimità, la diversa condotta imposta dalla regola precauzionale, quindi l'informazione e la formazione del dipendente, non avrebbe sortito alcuna influenza eziologica. Si esclude pertanto l'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito e, con essa, la responsabilità del garante.

109. «[...] È indubbio che molte sentenze non tengono in considerazione il principio di colpevolezza, e che alcune non si fanno nemmeno problemi a calpestare il divieto di responsabilità per fatto altrui (ciò accade, ad esempio, spesso in materia di infortunistica lavorativa)» Di Giovine O., "L'autoreponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?", in Ronco M., Helfer M. (a cura di), *Diritto penale e autoreponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Nomos/G. Giappichelli Editore, Baden-Baden/Torino, 2020, p. 121.

Questa considerazione ha importati conseguenze anche in tema di individuazione della corretta collocazione dogmatica del principio di autoreponsabilità.

Non sembrerebbe auspicabile un abbandono assoluto degli orientamenti prevalenti nei settori analizzati, piuttosto sembrerebbe necessario – al fine di garantire il pieno rispetto del dettato costituzionale – un loro completamento a mezzo degli indirizzi recentemente emersi.

Il rigore con cui il diritto vivente riconosce l'interruzione del nesso causale e, quindi, la nozione di causa da sola sufficiente sembrerebbero in realtà coerenti con la necessità di aderire alla teoria condizionalistica. Piuttosto, ciò che appare censurabile è l'omessa indagine in ordine alla sussistenza della colpa dell'agente, quasi che l'accertamento che il fatto sia *proprio* dell'agente garantisca anche che esso sia *colpevole*.

Pertanto, pur non potendosi escludere che la condotta colposa della vittima possa venire in rilievo quale *causa da sola sufficiente* ex art. 41, cpv. c.p., appare evidente che – aderendo alla teoria condizionalistica – questa eventualità si verificherebbe soltanto in ipotesi eccezionali.

Dunque, sembrerebbe che la naturale collocazione del principio di autoreponsabilità della vittima debba rinvenirsi nel terreno della colpevolezza: si impone quindi all'interprete un attento accertamento dell'elemento soggettivo mediante un procedimento articolato e complesso, finalizzato a prendere in considerazione l'autoreponsabilità della vittima in tutti i passaggi che consentono di imputare l'evento sul piano soggettivo, così da garantire il rispetto del principio di colpevolezza.

#### BIBLIOGRAFIA

- Antolisei F., *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1934.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, sedicesima edizione aggiornata e integrata / a cura di Conti L., Giuffrè, Milano, 2003.
- Barbieri E., "Reato colposo: confini sostanziali tra azione ed omissione e obbligo giuridico di impedire l'evento", in *Cass. pen.*, 2010, pp. 4329-4344.
- Bernasconi C., "La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro", in Casaroli G., Giunta F., Guerrini R. e Melchionda A. (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Edizioni ETS, Pisa, 2015, pp. 15-34.
- Cagli S., "Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, pp. 1148-1193.
- Carrara F., *Programma del Corso di Diritto Criminale – Parte Speciale*, vol. 1, Lucca, 1881.
- Castronuovo D., "L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, pp. 1594-1645.
- Castronuovo D., "Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoreponsabilità o paternalismo penale?", in *Archivio Penale*, Rivista web, 2019, n.2, disponibile su <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=e387a8b7-b67f-4ea5-b98b-155f37561244&idarticolo=19642>.

- Civello G., *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato: contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, G. Giappichelli, Torino, 2017.
- Cornacchia L., “Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici. Parte I”, in *L'indice penale*, 2001, n. 2, pp. 645-696.
- Crifò G., voce *Danno (premessa storica)*, in *Enc. Dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 615-622.
- Di Giovine O., *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, G. Giappichelli, Torino, 2003.
- Di Giovine O., “L'autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?”, in Ronco M., Helfer M. (a cura di), *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Nomos/G. Giappichelli Editore, Baden-Baden/Torino, 2020, pp. 115-141.
- Dovere S., “L'autoresponsabilità nella giurisprudenza penale italiana”, in Ronco M., Helfer M. (a cura di), *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Nomos/G. Giappichelli, Baden-Baden/Torino, 2020, pp. 175-193.
- Falcinelli D., “Il consenso dell'avente diritto nel percorso del diritto penale ‘umano’”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2014, fasc. 3-4, pp. 289-313, disponibile su [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC\\_Trim\\_3-4\\_2014-295-319.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-295-319.pdf).
- Ferro V., “Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore”, in *Dir. pen. proc.*, 2011, fasc. 11, pp. 1308-1319.
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2019.
- Giacona I., “Passeggero adulto senza cintura di sicurezza e responsabilità del guidatore per omicidio colposo: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza”, in *Foro it.*, 2010, fasc. 7-8, pp. 395-402.
- Helfer M., “Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale”, in Ronco M., Helfer M. (a cura di), *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Nomos/G. Giappichelli Editore, Baden-Baden/Torino, 2020, pp. 25-44.
- Marino G., “Il contributo contra se della vittima, con particolare riferimento all'investimento del pedone imprudente”, in *La legislazione penale*, online, 17.01.2020, disponibile su <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Marino-Approfondimenti.pdf>.
- Marinucci G., Dolcini E., Gatta G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.
- Micheletti D., “La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio”, in *Criminalia*, 2014, pp. 323-363, disponibile su <http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/06-2-Micheletti.pdf>.
- Pedrazzi C., voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Dir.*, IX, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 140-153.
- Pugliatti S., voce *Autoresponsabilità*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 452-465.

Ronco M., *Scritti Patavini*. Tomo I, G. Giappichelli, Torino, 2017.

Romano M., “Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, pp. 984-1003.

Spena A., “Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 1209-1248.

Tordini Cagli S., “Sfere di competenze e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?”, in *La legislazione penale*, online, 3.1.2020, disponibile su [https://www.la-legislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Tordini-Cagli\\_Approfondimenti-LP.pdf](https://www.la-legislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/01/Tordini-Cagli_Approfondimenti-LP.pdf).

#### INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. pen, sez. IV, 19.12.1996 (dep. 28.01.1997, Fundarò, in *Dir. pen. proc.*, 1997, fasc. 8, pp. 961-968 con nota di Piras P.

Cass. pen., sez. IV, 23.03.2007 (dep. 1.06.2007), n. 21587, in *Cass. pen.*, pp. 1013-1022 con nota di Bellina M.

Cass. pen., sez. IV, 21.10.2008 (dep. 31.10.2008), n. 40821, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 11.02.2010 (18.03.2010), n. 10676, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 27.06.2012 (dep. 1.10.2012), n. 37986, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 2.07.2013 (dep. 31.07.2013), n. 33207, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. II, 18.03.2015 (dep. 18.03.2015), n. 17804 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 18/06/2015 (dep. 09/11/2015), n. 44793 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. V, 3.05.2016 (dep. 18.08.2016), n. 35015, in *Cass. Pen.*, 2017, pp. 1492-1498, con nota di J. Rocchi.

Cass. pen., sez. IV, 20.09.2016 (dep. 12.10.2016), n. 43270, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 27.06.2017 (dep. 2.08.2017), n. 38559, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 26.10.2017 (dep. 27/11/2017), n. 53541, *Rv.* 271846, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 29.05.2018 (dep. 12.06.2018), n. 26858, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 7.11.2018 (dep. 6.12.2018), n. 54576 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 7.11.2018 (dep. 7.03.2019), n. 10037, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 21/12/2018 (dep. 26.03.2019), n. 13103 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 14.02.2019 (dep. 7.03.2019), n. 10063, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 5.03.2019 (dep. 2.04.2019), n. 14290, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 16/04/2019 (dep. 22/07/2019), n. 32507 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 15.05.2019 (dep. 18.06.2019), n. 26899 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 7.02.2020 (dep. 16.03.2020), n. 10152, in *Dejure.it*.

Cass. pen, sez. IV, 21.01.2020 (dep. 7.02.2020), n. 5113, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 10.11.2020 (dep. 24.11.2020), n. 32877, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 3/12/2020 (dep. 31/03/2021), n. 12137 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 11.12.2020 (dep. 3.02.2021), n. 4073, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 26.01.2021 (dep. 15.02.2021), n. 5794, in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 26.01.2021 (dep. 19.02.2021), n. 6487 in *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. IV, 17.03.2021 (dep. 15.09.2021), n. 33976 *Dejure.it*.

Cass. pen., sez. V, 6.05.2021 (dep. 10.06.2021), n. 23067 in Dejure.it.

Cass. pen., sez. IV, 6.05.2021 (dep. 22-06-2021), n. 24414, in Dejure.it.

Cass. pen., sez. IV, 27.05.2021 (dep. 30.06.2021), n. 24910, in Dejure.it.

Cass. pen., sez. IV, 17.05.2022 (dep. 23.05.2022), n. 20035, in Dejure.it.